SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle comunicazioni

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Ministero delle finanze

DECRETO 11 aprile 2000.

Approvazione di sette modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo di imposta 1999.

00A4409

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 aprile 2000, n. **108.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 215 milioni per l'anno 1999 e in lire 201 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 2000

CIAMPI

D'Alema, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Dini, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* Diliberto

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON CULTURAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the "Parties",

DESIRING to strengthen the friendly relations between the two Countries and its people and to promote mutual understanding and knowledge not only at political level but also through cultural relations;

INSPIRED by common desire to promote and develop co-operation in the fields of culture, sports and information; and

CONVINCED that such co-operation will contribute to the furtherance of mutual understanding and friendship;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

1. This Agreement aims at promoting and carrying out activities which strengthen cultural cooperation between the two Countries.

2. The Parties will encourage if necessary, the establishment of relations and the stipulation of specific arrangements among Ministries and institutions, universities, museums, art and archeological institution, research centres and institutes, scientific and industrial associations, companies, corporations, other physical and juridical persons of both Countries working on arts, education, sports, information, as well as research on related subjects.

ARTICLE 2

1. The Parties shall promote cooperation among respective academic institutions through specific arrangements, exchange of professors and researchers and common projects on subjects of mutual interest.

2. The Parties shall endeavour to facilitate and encourage the exchanges of artists, member of cultural and professional institutions, personnel of radio, television, film and other mass media, information officials, and other persons engaged in cultural and sports and to encourage their performance, attendance and participation at arts, culture and sporting events, in Indonesia and Italy, as the case may be.

3. The Parties shall commit themselves to facilitate the standing and carrying out of these initiatives.

4. Each Party - by mutual consent and within its financial means - shall promote in its territory the activities of cultural and educational institutions, among which cultural institutes and cultural associations.

ARTICLE 3

1. Each Party shall promote the teaching of the language and culture of the other Party in its universities and in other higher educational institutions thorugh the opening and functioning of professorships and lecturerships as well as the promotion of the cooperation in the publishing field by encouraging, in particulars translations, book exhibitions, the publication of essays and novels of the other Party.

2. The Parties shall exchange information materials to promote knowledge, understanding and appreciation of each other's history and culture.

3. The Parties shall exchange press reports and publications containing development activities of each country.

4. The Parties shall endeavour to encourage exchanges in the fields of cinematography and broadcasting (television and radio).

ARTICLE 4

1. The Parties shall exchange, periodically, high level exhibitions, representing the artistic and the cultural heritage of the respective Countries.

2. The Parties shall promote cooperation in the fields of music dances visual arts, theatre and cinematography through the exchange of artists and participation at festivals, film festival and other significant events.

3. The Parties shall contribute to the increase of the level of sports in both Countries through the development of sports activities.

ARTICLE 5

The Parties will grant scholarships to students and graduates of the other Country for studies and researches both at graduate and post-graduate levels.

ARTICLE 6

Each Party shall cooperate and exchange resources for the development of vocational education.

ARTICLE 7

The Parties shall encourage cooperation between archives and libraries through the exchange of material and experts. as well as the exchange of information and experience in the fields of sport and youth activities.

ARTICLE 8

The Parties shall cooperate in order to avoid any illicit import, export and transfer of works of art and of other cultural properties and to promote the exchange of cultural and historical properties lost or illegally transferred within the territories of the Parties.

ARTICLE 9

1. In order to execute this Agreement and verify the state of its application, the Parties will appoint a Joint Cultural Commission.

2. The Joint Cultural Commission will evaluate the state and prospect of cooperation, define the executive programmes and supervise their realisation.

3. The Joint Cultural Commission under the chairpersonship of a representative of each country, shall be held in every three years, alternately in Indonesia and in Italy, the date being agreed upon through diplomatic channels.

ARTICLE 10

The provision of this Agremment do not prejudice the rights and the commitments of the Parties arising from the International Conventions stipulated by them with third countries.

ARTICLE 11

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation and negotiations between the Parties.
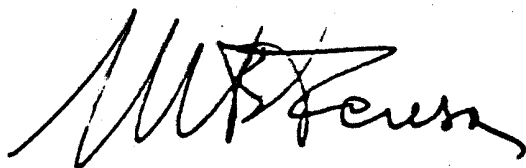
ARTICLE 12

1. This Agreement shall enter into force 60 (sixty) days after the exchange of the ratification instruments which will take place in Jakarta.

2. It shall remain in force for an unlimited period, unless denounced by either Party at any moment through the diplomatic channel. The denunciation shall come into effect 6 (six) months after the other Party has been notified.

3. The denunciation of this Agreement shall not prejudice the completion of any ongoing program and project made under this Agreement, unless the Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate in Jakarta on this 20th day of October in the year of one thousand nine hundred and ninety seven, in Italian, Indonesian, English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

MARIO BRANDO PENSA
AMBASSADOR EXTRAORDINARY
AND PLENIPOTENTIARY
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

ABDUL GHANI
GENERAL DIRECTOR
FOR SOCIO-CULTURAL RELATIONS
AND FOREIGN INGORMATION

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA PER LA COOPERAZIONE CULTURALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sono qui di seguito menzionate come le "Parti".

DESIDEROSI di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e i loro popoli e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca non solo a lovello politico ma anche attraverso rapporti culturali;

ISPIRATI dal comune desiderio di promuovere e sviluppare la cooperazione nei campi della cultura, dello sport e dell'informazione; e

CONVINTI che tale cooperazione contribuira' all'incoraggiamento della comprensione e amicizia reciproca;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I

1. Il presente accordo si prefigge di promuovere e realizzare attivita' che rafforzino la cooperazione culturale tra i due Paesi;

2. Le Parti incoraggeranno, se necessario, l'instaurazione di relazioni e la stipulazione di accordi particolari tra Ministeri e istituzioni, universita', musei, istituzioni artistiche e archeologiche, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche e industriali, compagnie, corporazioni, persone fisiche e giuridiche di entrambi i Paesi che operano nel campo artistico, dell'educazione, dello sport, dell'informazione, come pure la ricerca relativa alle discipline connesse ai suddetti settori.

ARTICOLO II

1. Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le relative istituzioni accademiche, attraverso accordi bilaterali, scambi di professori e ricercatori e progetti comuni riguardanti discipline di interesse per entrambe le Parti.

2. Le Parti cercheranno di facilitare e incoraggiare gli scambi di artisti, membri di istituzioni culturali e professionali addetti alle stazioni radio, televisive, film e di altri mezzi di comunicazione di massa, addetti all'informazione e di altre persone coinvolte nei settori della cultura e dello sport e incoraggiare l'espressione artistica di tali soggetti e la loro presenza e partecipazione alle arti, eventi culturali e sportivi in Indonesia e in Italia, a seconda del caso.

3. Le Parti si impegneranno a facilitare la preparazione e realizzazione di tali iniziative.

4. Ogni parte, previo consenso comune e a seconda dei propri mezzi finanziari, promuovera' all'interno del proprio territorio attivita' organizzate da istituzioni culturali e didattiche, tra le quali la creazione di istituti e associazioni culturali.

ARTICOLO III

1. Ciascuna delle due Parti dovra' promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altra parte nell'ambito delle proprie universita' e di altre istituzioni didattiche di livello elevato, attraverso l'istituzione e l'attivazione di cattedre universitarie e di lettorati , cosi' come la promozione della cooperazione nel campo editoriale attraverso la promozione, sotto forma di traduzioni, di mostre del libro, pubblicazioni di saggi e romanzi dell'altra parte.

2. Ciascuna delle due Parti fornira' all'altra materiale informativo allo scopo di promuovere la conoscenza, la comprensione e l'apprezzamento della storia e della cultura dell'altra parte.

3. Ciascuna delle due Parti fornira' all'altra servizi giornalistici e pubblicazioni contenenti temi relativi alle attivita' di sviluppo dei rispettivi Paesi.

ARTICOLO IV

1. Le Parti organizzeranno, periodicamente, mostre di alto livello che rappresentino il retaggio artistico e culturale dei rispettivi Paesi.

2. Le Parti promuoveranno la cooperazione nei campi della musica, danza, arti visive, teatro e cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival, festival del film e ad altri eventi significativi.

3. Le Parti contribuiranno all'incremento del livello dello sport in entrambi i Paesi attraverso lo sviluppo di attivita' sportive.

ARTICOLO V

Le Parti assegneranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche sia a livello accademico che a livello post-accademico.

ARTICOLO VI

Le Parti si impegneranno a cooperare e fornire all'altra i mezzi per lo sviluppo dell'istruzione attitudinale.

ARTICOLO VII

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra archivi e biblioteche attraverso lo scambio di materiale ed esperti, come pure lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo sportivo e delle attivita' giovanili.

ARTICOLO VIII

Le due Parti si impegneranno a cooperare allo scopo di evitare l'importazione illecita, l'esportazione e il trasferimento di opere d'arte e altre proprieta' culturali e a promuovere lo scambio di proprieta' culturali e storiche smarrite o trasferite illegalmente all'interno dei territori delle Parti.

ARTICOLO IX

1. Al fine di dare attuazione al presente Accordo e verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti nomineranno una Commissione Culturale Mista.

2. La Commissione Culturale Mista valutera' l'andamento e le prospettive di cooperazione, definira' i programmi esecutivi e sorvegliera' alla loro realizzazione.

3. La Commissione Culturale Mista, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, dovra' riunirsi ogni tre anni alternativamente in Italia e in Indonesia, in data da concordare per le vie diplomatiche.

ARTICOLO X

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti dalle Convenzioni Internazionali da loro stipulate con Paesi Terzi.

ARTICOLO XI

Qualsiasi disputa che dovesse sorgere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo dovra' essere risolta amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti.
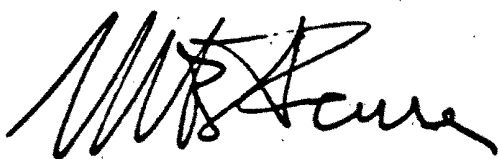
ARTICOLO XII

1. Il presente Accordo entrera' in vigore 60 (sessanta) giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che si terra' a Jakarta.

2. Esso avra' validita' per un periodo di tempo illimitato, a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia dovra' entrare in vigore 6 (sei) mesi dopo la notifica all'altra Parte.

3. La denuncia del presente Accordo non pregiudichera' i programmi e i progetti iniziati durante la validita' dell'Accordo, la cui esecuzione proseguira' fino al loro completamento, a meno che le Parti concordino diversamente.

A FEDE DI CHE , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
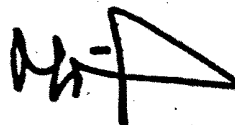
Redatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue indonesiana, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Nel caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo il testo in lingua inglese sara' quello che prevalera'.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

MARIO BRANDO PENSA
AMBASCIATORE STRAORDINARIO
E PLENIPOTENZIARIO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI INDONESIA

ABDUL GHANI
DIRETTORE GENERALE
PER LE RELAZIONI SOCIO-CULTURALI
E L'INFORAMZIONE CON L'ESTERO
DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3503):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 2 settembre 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 24 novembre 1999 (atto n. 3503/*A* - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5811):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 marzo 1999, con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 1º giugno 1999.

Relazione scritta presentata il 10 febbraio 2000 (atto n. 5811/*A* - relatore on. DANIELI).

Esaminato in aula l'11 febbraio 2000 ed approvato il 4 aprile 2000.

00G0152

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Padova 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG, in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 16626 in data 24 marzo 2000 con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Padova 1 ha comunicato che nella giornata del 23 marzo 2000, a causa della massiccia presenza del personale in servizio ad una assemblea sindacale, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico dalle ore 12 alle ore 14;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Padova 1 nella giornata del 23 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 aprile 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A4514

DECRETO 3 aprile 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del Centro di assistenza fiscale Caf-Imprese, denominato «CNA Servizi S.r.l.», in Siena, e iscrizione dello stesso all'albo Caf-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza del 2 marzo 2000 con la quale la società CNA Servizi S.r.l. legalmente rappresentata dal sig. Alberto Rossi chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega con la quale, in data 23 novembre 1999, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impesa, con sede in Roma, via G.A. Guattani n. 13, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni:

1) «CNA - Associazione provinciale di Siena»;

2) «CNA - Federazione regionale della Toscana»;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 28 dicembre 1999 in Siena a rogito notaio dott. Roberto Ceni (n. 18.964 di repertorio e n. 9079 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati allegati in copia unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 2633/65/26653158 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alle menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte dei responsabili dell'assistenza fiscale del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c),* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori dal 1946;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Decreta:

La società «CNA Servizi S.r.l.», con sede in Siena, via delle Regioni n. 78, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a),* e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 aprile 2000

Il direttore regionale: PARDI

00A4599

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° marzo 2000.

Equipollenza della laurea in scienze dell'informazione alla laurea in informatica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in scienze dell'informazione alla laurea in informatica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dall'ALSI (Associazione nazionale laureati in scienze dell'informazione ed informatica);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 dicembre 1999;

Decreta:

La laurea in scienze dell'informazione conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in informatica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 25

00A4515

DECRETO 7 marzo 2000.

Equipollenza della laurea in biotecnologie agro-industriali alla laurea in scienze e tecnologie agrarie con la clausola che tale equipollenza valga per l'indirizzo «biotecnologie vegetali».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in biotecnologie agro-industriali alla laurea in scienze e tecnologie agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Verona;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 luglio 1999;

Decreta:

La laurea in biotecnologie agro-industriali conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in scienze e tecnologie agrarie con la clausola che tale equipollenza valga per l'indirizzo «biotecnologie vegetali» ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 26

00A4516

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 aprile 2000.

Approvazione del programma di emissioni numismatiche per l'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 1998 e 18 novembre 1999, concernente la costituzione della commissione permanente tecnico-artistica di cui all'art. 28 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 2000 dalla predetta commissione;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 2000;

Decreta:

È approvato il seguente programma:

terza emissione di un dittico di monete d'argento da L. 10.000 celebrative dell'anno 2000;

seconda emissione della serie triennale celebrativa della lira in vista dell'euro;

moneta d'argento da L. 1.000 commemorativa del quattrocentesimo anniversario della morte di Giordano Bruno, da inserire nella serie speciale per collezionisti;

moneta d'oro da L. 50.000 celebrativa del cinquecentesimo anniversario della nascita di Benvenuto Cellini;

moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del settecentesimo anniversario del primo giubileo del 1300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

00A4517

MINISTERO DELLA SANITÀ

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2000.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Ketoplus» e «Alket».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto A.I.C n. 452 del 29 luglio 1999, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1999, con il quale la specialità medicinale denominata Ketoplus, a base di Ketoprofene, della industria chimico farmaceutica Benedetti S.p.a., con sede in Pistoia, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 3 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato 200 mg, A.I.C n. 032901035, viene classificata in classe *a)*, con nota 66;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Alket, a base di ketoprofene, dell'istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., con sede in Monteriggioni (Siena), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione «200» 3 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato 200 mg, A.I.C n. 032836037, risulta classificata in classe *a)*, con nota 66;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Vista la domanda del 30 settembre 1999, con cui l'industria chimico farmaceutica Benedetti S.p.a., con sede in Pistoia, ha chiesto, ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 1998, l'applicazione della procedura di contrattazione del prezzo della specialità medicinale denominata Ketoplus, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo i seguenti prezzi:

L. 4.984, come prezzo al pubblico massimo europeo;

L. 2.240, come prezzo iniziale;

L. 3.200, come prezzo comprensivo delle due fasi di adeguamento al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 19 e 20 ottobre 1999, con la quale viene deciso di classificare in classe *c)* le specialità medicinali a base di ketoprofene, attualmente classificate in classe *a)* con nota 66, nelle confezioni aventi un basso numero di unità posologiche, in quanto non idonee per i trattamenti cronici ammessi a carico del servizio sanitario nazionale dalla suddetta nota;

Considerato che la specialità medicinale denominata Alket è identica per principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica e confezione alla specialità medicinale denominata Ketoplus;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali, a base di ketoprofene, denominate KETOPLUS, della industria chimico farmaceutica Benedetti S.p.a., con sede in Pistoia, e ALKET, dell'istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., con sede in Monteriggioni (Siena), nella forma farmaceutica e confezione 3 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato 200 mg, rispettivamente A.I.C n. 032901035 e n. 032836037, sono classificate in classe *c)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 57

00A4521

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2000.

Riclassificazione della specialità «Fragmin».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all' art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Fragmin, a base di dalteparina sodica, della società Pharmacia & Upjohn AB, con sede in Frosundaviks alle' 15, S 171 97 Stoccolma (Svezia), rappresentata in Italia dalla Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25000 UI/ml, A.I.C n. 027276070, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappresentanza assegnato dalla società Pharmacia & Upjohn AB, con sede in Frosundaviks alle' 15, S 171 97 Stoccolma (Svezia), alla Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda del 17 maggio 1999, con cui la Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, in qualità di rappresentante per l' Italia della società Pharmacia & Upjohn AB, con sede in Frosundaviks alle' 15, S 171 97 Stoccolma (Svezia), ha chiesto la riclassificazione in classe *a),* limitatamente alle indicazioni previste dalla nota 81, ai sensi della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, art. 8, comma 10, della specialità medicinale denominata Fragmin, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 235.500;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 21 e 22 settembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *h),* dispensazione ospedaliera della specialità medicinale Fragmin, nella forma farmaceutica e confezione 1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25000 UI/ml;

Vista la nota prat. F.800/uff.XI/Ricl/2174 del 20 ottobre 1999, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di comunicare il prezzo al pubblico della specialità Fragmin calcolato ai sensi della deliberazione C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 7/11744, del 12 novembre 1999, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E, comunica che il prezzo massimo europeo a ricavo industria della specialità medicinale Fragmin, nella confezione sopra citata, è di L. 125.980, pari al prezzo al pubblico, camprensiva di I.V.A, di L. 277.200 che, ridotto del 15%, corrisponde a L. 235.600;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FRAGMIN, a base di dalteparina sodica, della società Pharmacia & Upjohn AB, con sede in Frosundaviks alle' 15, S 171 97 Stoccolma (Svezia), rappresentata in Italia dalla Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25000 UI/ml, A.I.C n. 027276070, è classificata in classe *a)*, per uso ospedaliero (H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 235.600, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 53

00A4522

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Trigger».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Trigger, a base di ranitidina cloridrato, della Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C n. 025098056, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le « categorie terapeutiche omogenee » ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 30 luglio 1999, integrata con la nota del 17 settembre 1999, con cui la Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata Trigger, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 59.300, allineandolo a quello dell'analoga confezione «300» 20 compresse solubili 300 mg uso orale, A.I.C. n. 025098094, già in prontuario in classe *a)* con nota 48;

Rilevato che la Duncan Farmaceutici S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1999, foglio delle inserzioni n. 176, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Trigger, nella confezione «300» 20 compresse solubili 300 mg, A.I.C n. 025098094, pari a L. 59.300, I.V.A compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata Trigger nella confezione 20 compresse 300 mg, è analoga per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche, alla confezione «300» 20 compresse solubili 300 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nelle sedute del 2 e 3 novembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a),* con nota 48, della specialità medicinale denominata Trigger, nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, al prezzo di L. 59.300, I.V.A compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata TRIGGER, a base di ranitidina cloridrato, della Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 025098056, è classificata in classe *a),* con nota 48, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 59.300, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 47

00A4523

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Tonocalcin».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Tonocalcin, a base di calcitonina sintetica di salmone, della Monsanto Italiana S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), nella forma farmaceutica e confezioni 5 fiale 50 U.I., A.I.C n. 025857172, e 5 fiale 100 U.I., A.I.C n. 025857184, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della commissione unico del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto dirigenziale n. 435 del 29 luglio 1999, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 1999, nel quale è stato disposto il trasferimento di titolarità della specialità medicinale Tonocalcin, nella forma farmaceutica e confezioni sopra citate, dalla società Monsanto Italiana S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), alla Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Alanno Scalo (Pescara);

Vista la domanda del 17 settembre 1999 con cui la Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Alanno Scalo (Pescara), ha chiesto la riclassificazione in classe *a)*, con nota 41, della specialità medicinale denominata Tonocalcin, proponendo il prezzo al pubblico di L. 19.600 per la confezione 5 fiale da 50 U.I., e di L. 39.600 per la confezione 5 fiale da 100 U.I., allineandosi ai prezzi di vendita delle identiche confezioni della specialità medicinale di riferimento denominata Calcitonina Sandoz, già in prontuario in classe *a)* con nota 41;

Rilevato che la Novartis Farma S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1999, foglio delle inserzioni n. 151-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Calcitonina Sandoz pari a L. 19.600, I.V.A compresa, per la confezione 5 fiale 1 ml 50 U.I./1 ml + 5 siringhe, e L. 39.600, I.V.A compresa, per la confezione 5 fiale 1 ml 100 U.I./1 ml + 5 siringhe;

Considerato che la specialità medicinale denominata Tonocalcin, nelle confezioni 5 fiale 50 U.I. e 5 fiale 100 U.I., è analoga per principio attivo, dosaggio, via di sommistrazione ed indicazioni terapeutiche alla specialità medicinale denominata Calcitonina Sandoz, nelle confezioni 5 fiale 1 ml 50 U.I./1 ml + 5 siringhe e 5 fiale 1 ml 100 U.I./1 ml + 5 siringhe;

Vista la propria deliberazione, assunta nelle sedute del 2 e 3 novembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)*, con nota 41, della specialità medicinale denominata Tonocalcin, nella forma farmaceutica e confezioni 5 fiale 50 U.I. e 5 fiale 100 U.I., rispettivamente al prezzo di L. 19.600 e L. 39.600, I.V.A compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata TONOCALCIN, a base di calcitonina sintetica di salmone, della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Alanno Scalo (Pescara), nella forma farmaceutica e confezioni 5 fiale da 50 U.I., A.I.C n. 025857172, e 5 fiale da 100 U.I., A.I.C n. 025857184, è classificata in classe *a)*, con nota 41, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico rispettivamente di L. 19.600 e L. 39.600, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 45

00A4524

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 marzo 2000.

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visti gli articoli 18, 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che fissano i requisiti cui devono soddisfare le scale portatili;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che fissa ulteriori requisiti delle scale portatili;

Vista la norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª che specifica le dimensioni funzionali, i requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali utilizzati, le caratteristiche generali di progettazione e requisiti ed i metodi di prova per le scale portatili, con l'esclusione di quelle ad uso professionale specifiche;

Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti dagli articoli sopracitati esiste una norma tecnica specifica che garantisce una analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di scale portatili;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di scale portatili;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;

Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª;

b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto *a)*, emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

laboratorio dell'ISPESL;

laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;

laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;

le indicazioni utili per un corretto impiego;

le istruzioni per la manutenzione e conservazione;

gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª;

una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª.

Art. 2.

1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Roma, 23 marzo 2000

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CARON

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A4446

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Retail technology, unità di Noci. (Decreto n. 27989).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Retail technology, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 27 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Retail technology, con sede in Noci (Bari) , unità di Noci - Bari - (NID 9916BA0052) per un massimo di 51 unità lavorative, per il periodo dal 27 ottobre 1999 al 26 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1999 con decorrenza 27 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4457

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cni informatica e telematica, unità di Noci. (Decreto n. 27990).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cni informatica e telematica, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cni informatica e telematica, con sede in Noci (Bari), unità di Noci - Bari (NID 9916BA0053) per un massimo di 125 unità lavorative, per il periodo dal 19 ottobre 1999 al 18 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1999 con decorrenza 19 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4458

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seta, unità di Cetraro Marina. (Decreto n. 27991).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Seta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 marzo 1999 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 23 aprile 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seta, con sede in Cetraro Marina (Cosenza), unità di Cetraro Marina (Cosenza) (NID 9918CS0031) per un massimo di 23 unità lavorative, per il periodo dal 23 ottobre 1999 al 22 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1999 con decorrenza 23 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4459

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C., unità di Torino. (Decreto n. 27992).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G. Paracchi & C., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C., con sede in Torino, unità di Torino (NID 9901TO0040) per un massimo di 90 unità lavorative, per il periodo dal 5 aprile 1999 al 4 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 5 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4460

DECRETO 23 marzo 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Roccaforte del Greco - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della «Diga sul torrente Menta». (Decreto n. 27993).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 marzo 2000, con decorrenza 17 maggio 1999 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del

trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della «Diga sul torrente Menta», per il periodo dal 17 maggio 1999 al 16 novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 17 novembre 1999 al 16 maggio 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 17 maggio 2000 al 16 novembre 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 17 novembre 2000 al 16 maggio 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 17 maggio 2001 al 16 agosto 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4461

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, unità di Macchiareddu Grogastu. (Decreto n. 27994).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, con sede in Assemini (Cagliari), unità di Macchiareddu Grogastu (Cagliari), (NID 9820CA0101) per un massimo di 160 unità lavorative, per il periodo dal 16 novembre 1998 al 15 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1998 con decorrenza 16 novembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale è ulteriormente prorogato per il periodo dal 16 maggio 1999 al 15 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1999 con decorrenza 16 maggio 1999, unità di Macchiareddu Grogastu (Cagliari), (NID 9920CA0114), per un massimo di 160 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4462

DECRETO 23 marzo 2000.

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla A.F.M. - Azienda farmaceutica municipalizzata, unità di Bologna. (Decreto n. 27995).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 32, lettera *b)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;

Vista l'istanza della società S.p.a. A.F.M. - Azienda farmaceutica municipalizzata, con sede in Bologna, datata 4 febbraio 1998, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Vista la nota del 12 marzo 1999 con la quale il Servizio ispezione del lavoro competente, riferisce che la A.F.M. S.p.a., costituita in data 15 settembre 1997, ha rilevato le funzioni dell'Azienda farmaceutica municipalizzata di Bologna, con capitale sociale di esclusiva proprietà degli enti locali territoriali e che dal 1° gennaio 1998, il personale della predetta Azienda farmaceutica è stato trasferito alla A.F.M. S.p.a.;

Considerato che, nella stessa nota, per quanto riguarda il requisito della stabilità di impiego del personale, l'organo ispettivo fa presente che, nella fattispecie, troverebbe applicazione la normativa contenuta nella legge n. 449/97 - Dismissioni di attività pubbliche, nella parte in cui prevede che «le società alle quali sono attribuite le attività dismesse, sono tenute a mantenere, per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni, il personale adibito alle funzioni trasferite»;

Vista la successive nota datata 25 giugno 1999, con la quale la società A.F.M. S.p.a., nel confermare la richiesta di esonero dal versamento del contributo di disoccupazione involontaria, ha comunicato che in data10 giugno 1999 è avvenuto il passaggio dell'80% del pacchetto azionario alla società Gehe A.G., la quale con accordo sindacale del 26 aprile 1999, si è impegnata, tra l'altro, a mantenere i livelli occupazionali per un periodo di almeno cinque anni a far data dal perfezionamento della vendita del predetto pacchetto azionario;

Vista la nota del 9 febbraio 2000, con la quale il Servizio ispezione del lavoro competente conferma l'avvenuta dismissione, a far data dal 10 giugno 1999, dell'80% del capitale sociale di A.F.M., di proprietà degli enti territoriali consorziati, alla Gehe A.G. nonché gli impegni assunti dalla Gehe A.G., relativi al mantenimento dei livelli occupazionali per un periodo di almeno cinque anni dal perfezionamento della vendita del pacchetto azionario;

Considerato, pertanto, che a parere del Servizio ispezione del lavoro, nella fattispecie si può ritenere garantita la stabilità di impiego del personale occupato, per un periodo di almeno cinque anni;

Ritenuto, pertanto, di poter accertare, per la società in questione, il citato requisito della stabilità di impiego, per un periodo di cinque anni;

Ritenuto, conseguentemente, di poter esonerare l'ospedale medesimo dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente, per lo stesso periodo di cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata, per un periodo di cinque anni, la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla A.F.M. S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

Art. 3.

L'accertamento di cui all'art. 1 nonché l'esonero di cui all'art. 2, avranno una durata di cinque anni a decorrere dal 4 febbraio 1998, data della domanda della società in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4463

DECRETO 3 aprile 2000.

Annullamento del decreto ministeriale 7 dicembre 1999 concernente lo scioglimento della società cooperativa «Unci Toscana informatica e servizi - Soc. coop. a r.l.», in Firenze.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1999 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Unci Toscana informatica e servizi - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Firenze, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Michele Marinelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto dell'istanza di annullamento del 28 febbraio 2000, con la quale il legale rappresentante del-

l'ente ha lamentato la mancata emanazione da parte della direzione provinciale del lavoro di Firenze della diffida di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947;

Considerato che il provvedimento della diffida ministeriale di cui sopra, è un elemento indispensabile per consentire alla società cooperativa di sanare le irregolarità in sede ispettiva;

Decreta:

Il decreto ministeriale 7 dicembre 1999 con il quale la società cooperativa «Unci Toscana informatica e servizi - Soc. cooperativa a r.l.», con sede il Firenze, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Michele Marinelli, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4525

DECRETO 13 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova agricoltura», in Lastra a Signa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 novembre 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Nuova agricoltura», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Nuova agricoltura», pubblicato nel Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 96 del 10 dicembre 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova agricoltura», con sede in Lastra a Signa, costituita per rogito del notaio Enzo E. Agnoletti in data 21 febbraio 1978, repertorio n. 11112, registro società n. 26910 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 3748/158622, è sciolta ai sensi del combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commisario liquidatore.

Firenze, 13 aprile 2000

Il direttore: FEDELE

00A4598

DECRETO 13 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Coop.I.T. - Cooperativa imp. telefonici», in Sesto Fiorentino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 aprile 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Coop.I.T. - Cooperativa imp. telefonici», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Coop.I.T. - Cooperativa imp. telefonici», pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 22 febbraio 2000.

Decreta:

La società cooperativa «Coop.I.T. - Cooperativa imp. telefonici», con sede in Sesto Fiorentino, costituita per rogito del notaio M. Valeria Acquaro in data 9 aprile 1986, repertorio 14834, registro società n. 45779 del tribunale di Firenze, BUSC n. 4840/221474, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 del 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 aprile 2000

Il direttore: FEDELE

00A4601

DECRETO 13 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa Radio Fata Morgana, in Empoli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 ottobre 1999, eseguita nei confronti della cooperativa Radio Fata Morgana, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa Radio Fata Morgana, pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 89 del 16 novembre 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa Radio Fata Morgana con sede in Empoli, costituita per rogito del notaio Mario Piccinini in data 29 marzo 1982, repertorio 21806, registro società n. 34564 del tribunale di Firenze, BUSC n. 4416/191577, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 13 aprile 2000

Il direttore: FEDELE

00A4603

DECRETO 14 aprile 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Domus - Soc. coop. a r.l.», in Bagnolo Mella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 18 gennaio 2000, depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000 con la quale il tribunale di Brescia ha dichiarato lo stato di. insolvenza della società cooperativa «Domus - Soc. coop. a.r.l.», con sede in Bagnolo Mella (Brescia);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Domus - Soc. coop. a.r.l.», con. sede in Bagnolo Mella (Brescia), costituita in data 3 dicembre 1989 con atto a rogito notaio Alessandro Mazzola di Brescia, omologato dal tribunale di Brescia con decreto del 15 gennaio 1990, iscritta al n. 43031 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Albino Giacomo Bonomelli, nato il 22 novembre 1945, residente in Brescia - via Corfù, 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4602

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Sampietrana», in S. Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Sampietrana», con sede in S. Pietro Vernotico, in via Regina Margherita n. 13, costituita per rogito del dott. G. Importuno in data 4 gennaio 1958, repertorio n. 19430, registro società n. 341, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 198/61081.

Brindisi, 19 aprile 2000

Il direttore: MARZO

00A4597

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2000.

Modifica della denominazione di talune varietà di colza iscritte nel registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto 4 febbraio 2000 con il quale sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di colza indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato la denominazione della varietà;

Vista la richiesta presentata dal costitutore e responsabile della conservazione in purezza volta ad ottenere le variazioni di dette denominazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato la necessità di uniformare le denominazioni già registrate nel catalogo comunitario delle varietà di specie agrarie;

Considerato che ogni varietà deve essere designata con la stessa denominazione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 febbraio 2000, ha espresso parere favorevole alla variazione della denominazione di detta varietà nel relativo registro, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 30 marzo 2000;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle sotto elencate varietà di colza, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 4 febbraio 2000, sono modificate con la nuova denominazione a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
005411	Colza	Deister (PHP 13096)	Deister
005408	Colza	Dexter (PHP 17096)	Dexter
005409	Colza	Dorado (PHP-SH 96013)	Dorado
005412	Colza	Lenzo (PHP 96096)	Lenzo

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A4526

DECRETO 13 aprile 2000.

Modifica del responsabile della conservazione in purezza di talune varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 febbraio 2000, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 30 marzo 2000;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
002125	Rafano oleifero	Resal	Van Der Have	Advanta Seeds B.V.
000356	Loglio d'Italia	Billion	Van Der Have	Advanta Seeds B.V.
003491	Mais	Tuono	Coopsementi	Panam France
002946	Mais	Giulio Cesare	Coopsementi	Panam France

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A4527

DECRETO 13 aprile 2000.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 30 marzo 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Gruppo	Responsabile della conservazione in purezza
Soia:		
Trevigiana	I	Stefanoni Clara - Motta di Livenza (Treviso)
Goriziana	I	
Tornado	I	W.G. Thompson & Sons Ltd - Ontario (CND) e S.I.S. Società Italiana Sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna)
Hilario	I	E.R.S.A. Friuli Venezia-Giulia - Pozzuolo dei Friuli (Udine)
Aires	0	
Grace	I	Callahan Enterprises, Inc. - Indiana (USA)
Almeria	I	MBS Inc. - Iowa (U.S.A.)
Amphor	00	Rustica Prograin Genetique (F)
Sponsor	I	
Sponsor	I	
Pechino	I	Asgrow Seed Co. - Iowa (U.S.A.)
CX230	I-II	Dekalb Genetics Corp. - Illinois (U.S.A.) e Dekalb Italia - Mestre (Venezia)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A4529

DECRETO 13 aprile 2000.

Iscrizione di talune varietà di sorgo nel relativo registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Considerato che la commissione sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 21 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di sorgo indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 30 marzo 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di sorgo, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006460	Ardenne	200	HS	Semences de Provence (F) e Venturoli Sementi (I)
006465	Bistro	400	HS	Caussade Semences (F)
006459	Celsius	500	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
006461	Maurienne	300	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006464	Tolki	300	HS	Caussade Semences (F)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A4530

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2000.

Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente «Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Vista la deliberazione del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1999, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS, di integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 29 marzo 2000 n. 177/00/CONS, concernente la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale;

Adotta

il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri.

Art. 1.

Modalità e condizioni di presentazione delle domande

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito locale mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - Viale America, 201 - 00144 Roma, entro il 30 giugno 2000, ovvero consegnata a mano entro la medesima data. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. Per le domande inviate a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.

2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'art. 6, commi 3 e 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come «regolamento», che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste. I soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto previsto dal predetto art. 6, commi 3 e 4, del regolamento non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione.

3. La domanda di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, può essere presentata per bacini regionali e/o provinciali, come indicati all'allegato A alla delibe-

razione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS, di integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. I soggetti che richiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere, in subordine, la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe. Le emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del regolamento possono presentare domanda di concessione esclusivamente per bacini provinciali.

4. La domanda deve essere presentata singolarmente per ciascun bacino regionale o provinciale, con l'indicazione di quelle eventualmente presentate per altri bacini regionali e/o provinciali, anche in via subordinata. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti domande per più bacini regionali, deve essere indicato l'ordine di priorità dei bacini regionali per i quali intende ottenere le concessioni. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti domande per più tipologie (informativa, commerciale, monotematica locale sociale) deve essere altresì indicato l'ordine di priorità previsto dall'art. 8, comma 5, del regolamento. La domanda deve essere in regola con le norme sul bollo ed essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito locale dall'art. 8 del regolamento, riepilogata secondo gli allegati 1 (emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale) e 2 (emittente comunitaria) al presente disciplinare. Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti più domande di concessione la documentazione richiesta deve essere presentata una volta sola in originale e in copia nelle ulteriori domande. I dati contenuti nella domanda di concessione e nella documentazione allegata devono essere riepilogati, a cura del richiedente, secondo l'apposito modello cartaceo indicato nei sopra citati allegati 1 e 2, nonché, a facoltà del richiedente, su supporto magnetico secondo gli allegati 3 (emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale) e 4 (emittente comunitaria). Ciascuna domanda deve essere trasmessa o consegnata in busta recante all'esterno l'indicazione della denominazione dell'emittente e il relativo indirizzo, la tipologia prescelta e il bacino a cui la stessa si riferisce. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. .... pagine, numerate da pagina 1 a pagina ....

5. Ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente disciplinare, i soggetti concessionari o legittimamente operanti all'atto di presentazione della domanda che richiedono le concessioni per più bacini regionali devono dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione/delle regioni in cui operano, specificando se la copertura della regione è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

6. A ciascuna domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per spese di istruttoria stabilito dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, nella misura di:

lire dieci milioni per bacino regionale;

lire un milione per bacino provinciale;

lire cinquecentomila per domanda di concessione a carattere comunitario.

Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. Ai fini del contributo le domande presentate per i bacini di Trento e di Bolzano sono considerate domande per bacino provinciale.

Il predetto contributo deve essere versato in favore del Ministero delle comunicazioni sul c/c postale n. 11040012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, ed è condizione di procedibilità della domanda di concessione.

Art. 2.

Documentazione della domanda di concessione

1. Ai fini del presente disciplinare:

a) la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, all'atto di presentazione della domanda, è comprovata mediante:

certificato del Registro delle imprese per le società già costituite ed omologate alla data di presentazione della domanda di concessione;

b) per le società che si avvalgono di quanto previsto dall'art. 6, commi 3, ultimo periodo e 8, lettera *b)*, del regolamento, mediante:

copia autentica dell'atto costitutivo con relativa richiesta di omologazione al Tribunale Civile; ovvero

copia autentica dell'atto o delibera di trasformazione con relativa richiesta di omologazione al tribunale civile; ovvero

copia autentica delle delibere delle società interessate alla fusione, anche nella forma della fusione per incorporazione, e, se già intervenuto, copia autentica dell'atto di fusione; ovvero

copia autentica dell'atto di conferimento con richiesta di omologazione al tribunale civile; ovvero

copia autentica dell'atto costitutivo della società e dell'atto di cessione della azienda, nei casi di acquisto di ditta individuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della

legge n. 650 del 1996, ovvero di acquisto di società cooperativa a r.l. ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge n. 249 del 1997;

c) il requisito del patrimonio netto non inferiore a 300 milioni, di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento è comprovato:

per le società richiedenti la concessione che hanno depositato il bilancio al Registro delle imprese al 31 dicembre 1999, mediante copia autentica del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999 con attestazione del Registro delle imprese dell'avvenuto deposito, nonché mediante situazione patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di amministrazione, ovvero collegio sindacale);

per le società richiedenti la concessione che redigono il bilancio per periodi non coincidenti con l'anno solare, mediante copia autentica dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle imprese, con attestazione da parte dello stesso ufficio dell'avvenuto deposito, nonché mediante situazione patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda certificata dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di amministrazione, ovvero collegio sindacale);

per le società richiedenti la concessione che non hanno provveduto al deposito del bilancio entro la data sopracitata, mediante copia autentica del verbale di assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, nonché mediante situazione patrimoniale non anteriore di oltre quattro mesi alla data di presentazione della domanda certificata dai competenti organi sociali (amministratore unico, ovvero consiglio di amministrazione, ovvero collegio sindacale);

per le società richiedenti la concessione costituite dopo il 31 dicembre 1999 ovvero per le società non tenute, secondo le norme civilistiche, al deposito del bilancio al 31 dicembre 1999, mediante copia autentica dell'atto di costituzione, di trasformazione, con relativi allegati, e, in caso di conferimento, anche mediante l'apposita perizia;

per le società richiedenti la concessione che abbiano acquistato l'impresa tramite cessione di azienda, mediante copia autentica dell'atto di costituzione nonché mediante copia autentica di una perizia di stima con indicazione del patrimonio netto della società risultante dall'operazione;

d) il requisito relativo ai dipendenti o soci lavoratori in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, di cui all'art. 6, comma 3, e il dato di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, n. 5), del regolamento sono attestati mediante:

estratto autentico del libro matricola della società da cui risultino le varie mansioni e qualifiche dei lavoratori occupati e certificato di correntezza contributiva rilasciato dai competenti enti previdenziali aggiornato ad una data non anteriore al 31 maggio 2000.

2. Al fine di uniformare la metodologia di presentazione della documentazione prevista dall'art. 7, comma 1, e richiamata dall'art. 8 del regolamento, nel presente disciplinare si intende per:

a) la dichiarazione di cui alla lettera *c)*: la dichiarazione riferita agli impianti che, in ipotesi di accoglimento della domanda di concessione, verranno attivati in conformità del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive;

b) l'indicazione delle misure di cui alla lettera *d)*: l'indicazione delle modalità di collegamento, in conformità al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2000, degli impianti di diffusione previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze nel bacino per il quale si richiede la concessione; l'indicazione dell'eventuale sviluppo della radiodiffusione digitale in relazione alla normativa vigente;

c) il piano di massima economico-finanziario di cui alla lettera *f)*: il piano relativo al periodo 1° febbraio 2001-31 luglio 2005, di durata della concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, basato sul prospetto di sviluppo della situazione patrimoniale prevedibile e del conto economico previsionale, evidenziante anche gli immobilizzi tecnologici che si intendono realizzare.

3. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti dal regolamento per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dall'art. 2, comma 11, della legge n. 191 del 1998, salvo che per i requisiti relativi al patrimonio netto della società e al personale occupato.

4. Entro il termine finale previsto per il rilascio della concessione, i soggetti che si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo devono comprovare mediante deposito del certificato del Registro delle imprese l'effettivo completamento della modifica della natura giuridica.

Art. 3.

Valutazione e comparazione delle domande di concessione

1. La verifica dei requisiti di ammissibilità, la valutazione e la comparazione delle domande di concessione, sono effettuate dalla commissione prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento.

2. La commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità, alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 9 del regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree previste nell'art. 9, comma 4, del regolamento, e specificati dagli articoli 4 e 5 del presente disciplinare. Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze e incompatibilità che emergano dal confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori, la commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.

3. La commissione redige distinte graduatorie per ciascun bacino regionale o provinciale; una separata graduatoria è redatta per le domande delle emittenti televisive comunitarie alle quali è riservato il venti per cento delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale e, comunque, non meno di una concessione. Qualora entro il termine fissato dalla legge per il rilascio delle concessioni non vi siano soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal regolamento.

Art. 4.

Valutazione delle domande di concessione per emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale

1. Piano d'impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 300):

A) Solidità patrimoniale risultante dal patrimonio netto, comprovata da idonea documentazione, eccedente i limiti di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento: fino a punti 240;

B) Investimenti previsti per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti da installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera dell'Autorità del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS: fino a punti 20;

C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione: fino a punti 20;

D) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione, nell'ambito delle bande appositamente stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, finalizzate ad un uso ottimale dello spettro radioelettrico, compreso l'eventuale utilizzo di collegamenti via satellite, con l'indicazione delle misure a tal fine previste: fino a punti 20.

2. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 350):

A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo: fino a punti 300.

1) Media dei fatturati realizzati nell'ultimo triennio.

2) Media degli investimenti operati nell'ultimo triennio.

3) Quota percentuale di programmi di informazione, compresi i telegiornali, sul totale dei programmi trasmessi.

4) Quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti, sul totale dei programmi di informazione trasmessi.

I dati di programmazione richiesti negli ultimi due paragrafi si intendono riferiti all'ultimo triennio;

B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni: fino a punti 50.

3. Occupazione (totale massimo punti 300):

A) Numero complessivo del personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, occupato al 15 gennaio 2000, ivi compresi i soci lavoratori, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti, così suddivisi: fino a punti 200:

1) occupati a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato;

2) addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti;

B) Azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, effettuate anche in adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223: fino a punti 75;

C) Piano di occupazione nell'arco temporale di durata della concessione suddiviso per le categorie di cui alla lettera *A)*, anche tenendo conto del personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, occupato successivamente al 15 gennaio 2000 ed entro la data di presentazione della domanda, eccedente il numero di dipendenti o soci lavoratori previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento: fino a punti 25.

4. Qualità dei programmi (totale massimo punti 50):

A) Valutazione (fino a punti 30) del piano editoriale annuale per quanto concerne:

1) quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;

2) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli informativi;

3) quota percentuale di programmi culturali, formativi, dedicati ai minori e alle persone portatrici di handicap sensoriali;

B) Valutazione (fino a punti 20) del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi di programmazione previsti per ciascuna tipologia, per quanto concerne:

1) quota percentuale di programmazione su temi e argomenti di carattere locale sul totale della programmazione prevista;

2) quota percentuale di programmi di informazione locale e telegiornali comunque legati alle realtà locali, al netto delle repliche;

3) ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità.

Art. 5.

Valutazione delle domande di concessione per emittente a carattere comunitario

1. Piano d'impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 250):

A) Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione, adeguatamente documentata: fino a punti 20;

B) Investimenti previsti per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti da installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera dell'Autorità del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS: fino a punti 20;

C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione: fino a punti 20;

D) Media degli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo nell'ultimo triennio: fino a punti 170;

E) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione, nell'ambito delle bande appositamente stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, finalizzate ad un uso ottimale dello spettro radioelettrico, compreso l'eventuale utilizzo di collegamenti via satellite, con l'indicazione delle misure a tal fine previste: fino a punti 20.

2. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 300):

A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo: fino a punti 250:

1) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione effettuata;

2) quota percentuale di programmi di informazione sul totale dei programmi trasmessi;

3) quota percentuale di pubblicità oraria e giornaliera trasmessa.

I dati richiesti si intendono riferiti all'ultimo triennio;

B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni: fino a punti 50.

3. Occupazione (totale massimo punti 350):

A) Numero complessivo del personale applicato all'attività televisiva, occupato al 15 gennaio 2000, ivi compresi i soci lavoratori, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti, così suddivisi: fino a punti 250:

1) occupati a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato;

2) addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti;

B) Azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, effettuate anche in adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223: fino a punti 75;

C) Piano di occupazione nell'arco temporale di durata della concessione suddiviso per le categorie di cui alla lettera *A*), anche tenendo conto del personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, occupato successivamente al 15 gennaio 2000 ed entro la data di presentazione della domanda, eccedente il numero di dipendenti o soci lavoratori previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento: fino a punti 25.

4. Qualità dei programmi (totale massimo punti 100):

A) Valutazione (fino a punti 70) del piano editoriale annuale per quanto concerne:

1) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista;

2) quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;

B) Valutazione (fino a punti 30) del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi di programmazione, per quanto concerne:

1) quota percentuale di programmazione autoprodotta a carattere culturale, etnico, politico e religioso e di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale, sul totale della programmazione prevista;

2) percentuale di trasmissione di pubblicità per ogni ora di diffusione.

Art. 6.

Criteri correttivi del punteggio

1. La maggiorazione di punteggio prevista dall'art. 19, comma 1, del regolamento è assegnata, nel rispetto dell'art. 19, comma 3, in maniera inversamente proporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

2. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, è aumentato del cinque per cento. Tali condizioni devono sussistere al momento di presentazione della domanda. Sono escluse dalla predetta maggiorazione di punteggio le acquisizioni operate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'art. 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La commissione attribuisce la maggiorazione di punteggio pari al cinque per cento del punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale. La partecipazione al consorzio deve essere debitamente documentata nella domanda di concessione.

4. Ai soggetti concessionari o legittimamente operanti all'atto di presentazione della domanda, che richiedono la concessione per ulteriori bacini regionali nei quali non operano all'atto di presentazione della domanda stessa, il punteggio di cui all'art. 4, comma 2, lettera *A)*, relativo alle esperienze maturate nel settore radiotelevisivo, nonché il punteggio di cui all'art. 4, comma 3, lettere *A)* e *B)*, relativo al personale occupato al 15 gennaio 2000 e alle azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi, sono attribuiti, nelle graduatorie relative alle regioni nelle quali detti soggetti non operano, nelle seguenti misure:

per la prima regione richiesta oltre a quella/quelle in cui operano, il punteggio è attribuito nella misura del trenta per cento di quello effettivamente conseguito per i predetti elementi di valutazione;

per la seconda regione richiesta oltre a quella/quelle in cui operano, il punteggio è attribuito nella misura del quindici per cento di quello effettivamente conseguito per i predetti elementi di valutazione;

per la terza regione richiesta oltre a quella/quelle in cui operano, il punteggio è attribuito nella misura del dieci per cento di quello effettivamente conseguito per i predetti elementi di valutazione;

per la quarta regione richiesta oltre a quella in cui operano, il punteggio è attribuito nella misura del cinque per cento di quello effettivamente conseguito per i predetti elementi di valutazione.

Si considera operante in un determinato bacino regionale, l'emittente che, all'atto di presentazione della domanda, raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. Il presente comma non si applica alle emittenti subprovinciali, provinciali o pluriprovinciali che richiedono la concessione per lo stesso bacino regionale nel quale è ubicata, all'atto di presentazione della domanda, la sede operativa principale.

5. Ai soggetti concessionari o legittimamente operanti all'atto di presentazione della domanda, che richiedono la concessione per i bacini provinciali che servono il territorio di più province, risultanti dall'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS, nelle quali non operano all'atto di presentazione della domanda stessa, il punteggio relativo agli elementi di cui al comma 4 è attribuito nella misura del dieci per cento di quello effettivamente conseguito per gli elementi di valutazione del medesimo comma 4.

Art. 7.

Rilascio delle concessioni

1. Al termine della valutazione comparativa delle domande di concessione di cui al presente disciplinare, la commissione forma le graduatorie. Le concessioni televisive locali private vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base del numero delle reti in ambito regionale, delle reti in ambito provinciale e delle aree parziali di bacino provinciale di cui agli allegati A e B della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23 febbraio 2000, ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Le concessioni sono rilasciate, entro il 31 gennaio 2001, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

Il presente atto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 8

Allegato 1

Schema da utilizzare per la domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale per emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale. (Società di capitali o cooperative).

MODELLO PER IL RIEPILOGO DEI DATI CONTENUTI
NELLA DOMANDA E NELLA DOCUMENTAZIONE.
(da compilare a cura del richiedente)

Denominazione Società
....
....
Sede legale
....
....
Partita IVA..
Codice fiscale ....
Denominazione emittente
....
....
Tipologia di emittente richiesta (informativa, commerciale, monotematica locale sociale)
....
Bacino di utenza (regionale o Provinciale) per il quale viene presentata la domanda...
....
Bacini di utenza (regionali e/o provinciali) per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta, indicando le eventuali domande presentate in subordine per bacini provinciali e l'ordine di priorità delle domande per bacini regionali
....
....
....

Indicazione di eventuali domande presentate per altre tipologie (informativa, commerciale, monotematica locale sociale), specificando l'ordine di priorità
....
....
....
Indicazione del patrimonio netto della società risultante dalla documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del disciplinare
....
Indicazione degli investimenti previsti per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti da installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
....
....
....
Indicazione degli investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario
....
....
Modalità di collegamento degli impianti di diffusione previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e misure previste per l'eventuale sviluppo della radiodiffusione digitale in relazione alla normativa vigente, secondo l'articolo 2, comma 2, lettera b) del disciplinare
....
....
....
Indicazione della media dei fatturati realizzati nell'ultimo triennio
....
....
Indicazione della media degli investimenti effettuati nell'ultimo triennio
....
....
Indicazione della quota percentuale di programmi di informazione, compresi i telegiornali, sul totale dei programmi trasmessi nell'ultimo triennio
....
....
....
Indicazione della quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti, sul totale dei programmi di informazione trasmessi nell'ultimo triennio
....
....
....

Indicazione delle esperienze eventualmente maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni
....
....
....
Indicazione dei dipendenti o soci lavoratori occupati , sia alla data del 15 gennaio 2000, sia alla data di presentazione della domanda, risultante dalla documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del disciplinare
....
....
....
Indicazione delle azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera B) del disciplinare
....
....
....
Indicazione del piano di occupazione nell'arco temporale di durata della concessione
....
....
....
....
Indicazione del piano editoriale annuale per quanto concerne

- quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;
- quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quella informativa;
- quota percentuale di programmi culturali, formativi, dedicati ai minori e alle persone portatrici di handicap sensoriali;
- quota percentuale di programmazione su temi e argomenti di carattere locale sul totale della programmazione prevista;
- quota percentuale di programmi di informazione locale e telegiornali comunque legati alle realtà locali, al netto delle repliche;
- ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità.

....
....
....
....
....
....

DATI E DICHIARAZIONI CHE LA DOMANDA DEVE CONTENERE:

a) dati del soggetto richiedente;
b) il tipo di concessione che si richiede;
c) il bacino di utenza che si richiede;
d) i bacini di utenza per i quali sia stata presentata altra domanda;
e) l'indicazione di eventuali domande presentate per altre tipologie;
f) l'impegno del richiedente una concessione a carattere informativo a trasmettere quotidianamente , nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni al semestre.
g) l'eventuale impegno del richiedente una concessione a carattere commerciale a trasmettere programmi di informazione locale o comunque legati alle realtà locali.
h) L'impegno del richiedente una concessione per emittente monotematica locale sociale a dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali.
i) La dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli organismi di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) , il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali nonché alle disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro, redatta secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del disciplinare;
j) I dati relativi al responsabile dei programmi.
k) Lo spazio che si intende destinare ai vari tipi di programmazione (a titolo esemplificativo: informazione, sport, cultura, svago).
l) L'eventuale partecipazione della società a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, debitamente documentata.
m) L'eventuale impegno a liberare i canali destinati dal Piano di assegnazione delle frequenze all'introduzione della radiodiffusione in

tecnica numerica , comunque entro i ventiquattro mesi previsti dall'articolo 19, comma 2, del regolamento per il rilascio delle concessioni televisiva private , indicando i tempi di dismissione degli stessi. Coloro che assumono il detto impegno sono tenuti, a garanzia di adempimento, a consegnare fideiussione bancaria pari a 300 milioni, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del regolamento.

n) Gli impegni finanziari per la ricerca e per lo sviluppo
o) L'impegno a iscriversi nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
p) L'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione.
q) L'eventuale tipologia di servizi di telecomunicazione che l'emittente intende offrire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

I RICHIEDENTI CHE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SIANO GIA' TITOLARI DI CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SU FREQUENZE TERRESTRI O EFFETTUINO LEGITTIMAMENTE L'ATTIVITA' TELEVISIVA DEVONO:

1) specificare, con apposita e idonea documentazione:
   - il numero medio di trasmissioni effettuate;
   - la tipologia dei programmi trasmessi;
   - la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;
   - il fatturato medio degli ultimi tre anni
   - la media degli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo negli ultimi tre anni
   - Il numero dei lavoratori occupati nelle varie mansioni e qualifiche, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificati dai competenti enti, in forza alla data del 15 gennaio 2000 secondo la documentazione prevista all'articolo 2, comma 1, lettera d) del disciplinare;
   - l'eventuale acquisizione , da parte della concessionaria, di intere imprese legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge n. 15/99, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/99, ovvero la fusione o incorporazione, nella società, di soggetti legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente.
2) indicare con specifica dichiarazione:
   - le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate anche in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

- lo stato dei versamenti relativi ai canoni di concessione dovuti.
- di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione
- le sanzioni amministrative eventualmente subite con provvedimento definito o contro il quale è in corso reclamo in sede giuridizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.
- gli impianti di diffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione , censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 223/90, eventualmente modificati dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, ivi compresi quelli acquisiti da altri soggetti ai sensi della normativa vigente , legittimamente ed effettivamente eserciti alla data di presentazione della domanda (secondo gli allegati B e C della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/98 del 1° dicembre 1998).
- la dichiarazione di cui all'articolo1, comma 5, del disciplinare nel caso di domande di concessione per più bacini regionali.

DOCUMENTAZIONI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

a) certificazione rilasciata dagli organi competenti comprovante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del disciplinare.
b) certificazione comprovante il requisito del patrimonio netto non inferiore a 300 milioni di lire , secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del disciplinare
c) Certificazione comprovante il numero di dipendenti o soci lavoratori impiegati al momento di presentazione della domanda, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del disciplinare.
d) Certificato di nazionalità qualora si tratti di società non italiana
e) Elenco dei soci, secondo la modulistica di cui al decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997, che alla data di presentazione della domanda, detengano una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo. Per le società cooperative non è necessario allegare l'elenco dei soci.
f) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni.

g) Certificato da cui risulti che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
r) Il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per l'intero arco temporale di durata della concessione, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c) del disciplinare.
h) Attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, a titolo di contributo per spese di istruttoria.

Allegato 2

Schema da utilizzare per la domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario (Fondazione, Associazione riconosciuta o non riconosciuta, cooperativa priva di scopo di lucro).

MODELLO PER IL RIEPILOGO DEI DATI CONTENUTI
NELLA DOMANDA E NELLA DOCUMENTAZIONE
(da compilare a cura del richiedente)

Denominazione del richiedente
....
....
Sede
....
....
Partita IVA...
Codice fiscale ....
Denominazione emittente
....
....
Bacino di utenza provinciale per il quale viene presentata la domanda...
....
Bacini di utenza provinciali per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta
....
....
....
....
....

Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione (1° febbraio 2001- 31 luglio 2005)

....

....

Indicazione degli investimenti previsti per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti da installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive

....

....

Indicazione degli investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario

....

....

....

Indicazione della media degli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo nell'ultimo triennio

....

....

Modalità di collegamento degli impianti di diffusione previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e misure previste per l'eventuale sviluppo della radiodiffusione digitale in relazione alla normativa vigente, secondo l'articolo 2, comma 2, lettera b) del disciplinare

....

....

....

Indicazione della quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione effettuata nell'ultimo triennio

....

....

....

Indicazione della quota percentuale di programmi di informazione sul totale dei programmi trasmessi nell'ultimo triennio

....

....

....

Indicazione della quota di pubblicità oraria e giornaliera trasmessa nell'ultimo triennio.

....

....

Indicazione delle esperienze eventualmente maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni

....

....

....

Indicazione dei dipendenti o soci lavoratori occupati alla data del 15 gennaio 2000, risultante dalla documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del disciplinare

....

....

....

Indicazione delle azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi

....

....

....

Indicazione del piano di occupazione nell'arco temporale di durata della concessione

....

....

....

Indicazione del piano editoriale annuale per quanto concerne

- quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista;
- quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;
- quota percentuale di programmazione autoprodotta a carattere culturale, etnico, politico e religioso e di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriali;
- quota percentuale di trasmissione di pubblicità per ogni ora di diffusione.

....

....

....

....

....

DATI E DICHIARAZIONI CHE LA DOMANDA DEVE CONTENERE:

a) l'impegno a trasmettere programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico o religioso per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione compreso tra le ore 7 e le ore 21.
b) l' impegno a non trasmettere più del cinque per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.
c) La dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli organismi di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) , il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali nonché alle disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro, redatta secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del disciplinare;
d) I dati relativi al responsabile dei programmi.
e) Lo spazio che si intende destinare ai vari tipi di programmazione .
f) L'eventuale partecipazione della società a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, debitamente documentata.
g) L'eventuale impegno a liberare i canali destinati dal Piano di assegnazione delle frequenze all'introduzione della radiodiffusione in tecnica numerica , comunque entro i ventiquattro mesi previsti dall'articolo 19, comma 2, del regolamento per il rilascio delle concessioni televisiva private , indicando i tempi di dismissione degli stessi. Coloro che assumono il detto impegno sono tenuti, a garanzia di adempimento, a consegnare fideiussione bancaria pari a 300 milioni, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del regolamento.
h) Gli impegni finanziari per la ricerca e per lo sviluppo
i) L'impegno a iscriversi nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
j) L'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione.
k) L'eventuale tipologia di servizi di telecomunicazione che l'emittente intende offrire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

I RICHIEDENTI CHE AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SIANO GIA' TITOLARI DI CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SU FREQUENZE TERRESTRI O EFFETTUINO LEGITTIMAMENTE L'ATTIVITA' TELEVISIVA DEVONO:

1) specificare, con apposita e idonea documentazione:
   - il numero medio di trasmissioni effettuate;
   - la tipologia dei programmi trasmessi;
   - la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;
   - il fatturato medio degli ultimi tre anni
   - la media degli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo negli ultimi tre anni
   - Il numero dei lavoratori occupati nelle varie mansioni e qualifiche, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificati dai competenti enti, in forza alla data del 15 gennaio 2000, secondo la documentazione prevista all'articolo 2, comma 1, lettera d) del disciplinare
   - L'eventuale acquisizione , da parte del concessionario, di intere imprese legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge n. 15/99, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/99, ovvero la fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente.
2) indicare con specifica dichiarazione:
   - Le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate anche in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
   - Lo stato dei versamenti relativi ai canoni di concessione dovuti.
   - Di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione
   - Le sanzioni amministrative eventualmente subite con provvedimento definito o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.
   - Gli impianti di diffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 223/90, eventualmente modificati dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, ivi compresi quelli acquisiti da altri soggetti ai sensi della normativa vigente , legittimamente ed effettivamente eserciti alla data di presentazione della domanda (secondo gli allegati B e C della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/98 del 1° dicembre 1998).

DOCUMENTAZIONI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

a) certificazione comprovante la costituzione del richiedente in fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta, società cooperativa priva di scopo di lucro.
b) Certificato di nazionalità qualora si tratti di soggetto non italiano
c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni.
d) Certificato da cui risulti che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
e) Attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, a titolo di contributo per spese di istruttoria.
f) Il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per l'intero arco temporale di durata della concessione, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c) del disciplinare.

Per emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale. (Società di capitali o cooperative)

Allegato 3

1. PIANO D'IMPRESA, INVESTIMENTI E SVILUPPO DELLA RETE (totale massimo punti 300)

A)	Solidità patrimoniale risultante dal patrimonio netto, comprovato da idonea documentazione, eccedente i limiti di cui all'articolo 6, comma 3 del regolamento.	
B)	Investimenti previsti per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti da installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera dell'Autorità del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS.	
C)	Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione.	
D)	Modalità di collegamento degli impianti di diffusione, nell'ambito delle bande appositamente stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, finalizzate ad un uso ottimale dello spettro radioelettrico, compreso l'eventuale utilizzo di collegamenti via satellite, con l'indicazione delle misure a tal fine previste.	Rinvio al Doc. ... della domanda

2. ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO E IN ALTRI SETTORI (totale massimo punti 350)

A)	Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo	
	1) Media dei fatturati realizzati nell'ultimo triennio	Lit/Mil
	2) Media degli investimenti operati nell'ultimo triennio	Lit/Mil
	3) Quota percentuale di programmi d'informazione, compresi i telegiornali, sul totale dei programmi trasmessi (nell'ultimo triennio).	
	4) Quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti, sul totale dei programmi di informazione trasmessi (nell'ultimo triennio).	
B)	Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni.	Rinvio Doc... della domanda

3. OCCUPAZIONE (totale massimo punti 300)

A)	Numero complessivo del personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, occupato al 15 gennaio 2000, ivi compresi i soci lavoratori, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti, suddivisi come segue:	
	1. occupati a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato.	
	2. addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti.	
B)	Azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, effettuate anche in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223.	Rinvio al Doc. ...della domanda
C)	Piano di occupazione nell'arco temporale di durata della concessione suddiviso per le categorie di cui alla lettera A), anche tenendo conto del personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, occupato successivamente al 15 gennaio 2000 ed entro la data di presentazione della domanda, eccedente il numero di dipendenti o soci lavoratori previsto dall'articolo 6, comma 3 del regolamento	Rinvio al Doc ... della domanda

QUALITA' DEI PROGRAMMI (totale massimo punti 50)

A)	Valutazione (fino a punti 30) del piano editoriale annuale per quanto concerne:	
	1) quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione	
	2) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli informativi	
	3) quota percentuale di programmi culturali, informativi, dedicati ai minori e alle persone portatrici di handicap sensoriali	
B)	Valutazione (fino a punti 20) del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi di programmazione previsti per ciascuna tipologia, per quanto concerne:	
	1) quota percentuale di programmazione su temi e argomenti di carattere locale sul totale della programmazione prevista	
	2) quota percentuale di programmi di informazione locale e telegiornali comunque legati alle realtà locali, al netto delle repliche;	
	3) ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità	

Per emittente comunitaria

Allegato 4

1. PIANO D'IMPRESA, INVESTIMENTI E SVILUPPO DELLA RETE (totale massimo punti 250)

A)	Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione, adeguatamente documentata.	
B)	Investimenti previsti per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti da installare nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera dell'Autorità del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS.	
C)	Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione.	
D)	Media degli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo nell'ultimo triennio	
E)	Modalità di collegamento degli impianti di diffusione, nell'ambito delle bande appositamente stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, finalizzate ad un uso ottimale dello spettro radioelettrico, compreso l'eventuale utilizzo di collegamenti via satellite, con l'indicazione delle misure a tal fine previste.	Rinvio al Doc. ... della domanda

2. ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO E IN ALTRI SETTORI (totale massimo punti 300)

A)	Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo	
	1) Quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della progrmmazione effettuata (nell'ultimo triennio).	
	2) Quota percentuale di programmi di informazione sul totale dei programmi di trasmessi (nell'ultimo triennio).	
B)	Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni.	Rinvio Doc... della domanda

3. OCCUPAZIONE (totale massimo punti 350)

A)	Numero complessivo del personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, occupato al 15 gennaio 2000, ivi compresi i soci lavoratori, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti, suddivisi come segue:	
	1. occupati a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato.	
	2. addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti.	
B)	Azioni positive svolte al fine di eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, effettuate anche in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223.	Rinvio al Doc. ...della domanda
C)	Piano di occupazione nell'arco temporale di durata della concessione suddiviso per le categorie di cui alla lettera A), anche tenendo conto del personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, occupato successivamente al 15 gennaio 2000 ed entro la data di presentazione della domanda, eccedente il numero di dipendenti o soci lavoratori previsto dall'articolo 6, comma 3 del regolamento	Rinvio al Doc ... della domanda

QUALITA' DEI PROGRAMMI (totale massimo punti 100)

A)	Valutazione (fino a punti 70) del piano editoriale annuale per quanto concerne:	
	1) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista	
	2) quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista	
B)	Valutazione (fino a punti 30) del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi di programmazione previsti per ciascuna tipologia, per quanto concerne:	
	1) quota percentuale di programmazione autoprodott a carattere culturale, etnico politico e religioso e di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale, sul totale della programmazione prevista	
	2) percentuale di trasmissione di pubblicità per ogni ora di diffusione;	

00A4520

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 14 febbraio 2000.

Rideterminazione del biglietto per l'ingresso nel Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 30 del 5 gennaio 2000 con la quale il museo nazionale delle arti e tradizioni popolari di Roma ha proposto l'aumento del biglietto da L. 4.000 a L. 8.000, in considerazione dell'ampliamento delle sale espositive del museo e delle frequenti esposizioni temporanee in esso ospitate, che ne consentono una maggiore valorizzazione e connessa fruizione;

Visto il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 3 febbraio 2000;

Considerata l'opportunità di aderire alla richiesta manifestata dal soprintendente competente;

Decreta:

Il prezzo del biglietto per l'ingresso nel Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari è determinato in L. 8.000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 83

00A4518

DECRETO 14 febbraio 2000.

Rideterminazione del biglietto per l'ingresso nella Certosa di S. Lorenzo di Padula.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 345 del 9 dicembre 1999, con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ha proposto l'aumento del prezzo del biglietto d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo in Padula da L. 4.000 a L. 8.000, in considerazione dell'estensione del percorso espositivo al Parco della Certosa;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 3 febbraio 2000;

Considerata l'opportunità di aderire alla richiesta manifestata dal soprintendente competente;

Decreta:

Il prezzo del biglietto per l'ingresso nella Certosa di San Lorenzo di Padula è determinato in L. 8.000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 84

00A4519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, per il periodo 2000-2006. (Deliberazione n. 19/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92, concernenti azioni pluriennali a carattere strutturale di accompagnamento della riforma della politica agricola comune (PAC);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), che modifica ed abroga taluni regolamenti comunitari;

Vista la decisione della Commissione C (1999) n. 2843 dell'8 settembre 1999 che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera di questo Comitato n. 41/99 del 21 aprile 1999, con la quale sono state assegnate all'AIMA risorse *ex lege* n. 183/1987 per la realizzazione delle misure di accompagnamento della PAC di cui ai suddetti regolamenti, per il completamento della campagna 1998 e per la campagna 1999;

Vista altresì la successiva delibera n. 225 del 21 dicembre 1999, con la quale è stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal FEOGA, sezione garanzia, con la predetta decisione comunitaria n. 2843 dell'8 settembre 1999;

Considerata la necessità di procedere ad una ulteriore assegnazione, a titolo di cofinanziamento nazionale, per consentire il completamento della campagna 1999, per un importo pari a 260 miliardi di lire (134,279 Meuro);

Considerato che gli interventi relativi alle predette misure di accompagnamento sono ricompresi nei piani di sviluppo rurale della fase di programmazione 2000-2006, predisposti ai sensi del citato regolamento CE n. 1257/99, le cui modalità sono già state definite con delibera CIPE 21 dicembre 1999;

Considerata, pertanto, la necessità di assicurare una prima quota del cofinanziamento nazionale dei predetti piani di sviluppo rurale, in corso di approvazione in sede comunitaria, al fine di consentire il completamento dei pagamenti delle misure di accompagnamento in parola provenienti dall'esercizio 1999;

Considerato che la copertura finanziaria di tale fabbisogno viene individuata nelle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la predetta Agenzia (AGEA) non è ancora pienamente operante;

Viste le note del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6735 dell'11 novembre 1999 e n. 110 del 12 gennaio 2000;

Tenuto conto dei risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 27 gennaio 2000 con le amministrazioni interessate;

Delibera:

1. Ai fini del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale della fase 2000-2006, predisposti ai sensi del regolamento CE n. 1257/99 richiamato in premessa, viene disposta in favore del competente organismo pagatore (oggi AIMA in liquidazione) una prima assegnazione di 260 miliardi di lire (134,279 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per consentire il completamento dei pagamenti delle misure di accompagnamento della politica agricola comune (PAC) a carattere strutturale, provenienti dall'esercizio 1999.

2. La suddetta quota, dopo la pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale*, viene integralmente trasferita al predetto organismo pagatore, che procederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il citato organismo pagatore adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo delle risorse assegnate entro le scadenze previste ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 396

00A4574

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 28 aprile 2000.

Aumento del tasso ufficiale di riferimento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 27 aprile 2000;

Dispone:

A decorrere dal 4 maggio 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 3,50 al 3,75 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2000

Il Governatore: FAZIO

00A4575

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 19 aprile 2000, n. **DAGL/643 - PRES. 2000.**

Ricognizione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, del tipo di dati sensibili e delle operazioni eseguibili sugli stessi da parte dei soggetti pubblici. Chiarimenti.

A tutti i Ministeri

Ai comuni e alle province

Agli enti pubblici non economici

All'ANCI

All'UPI

e, per conoscenza:

Al Garante per la protezione dei dati personali

Questa Presidenza, con circolare 24 dicembre 1999, n. DAGL/643 - PRES.98, ha fornito alcune indicazioni sugli adempimenti ai quali sono tenuti i soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.

Gli elementi pervenuti a seguito della richiamata circolare, riguardanti un campione significativo di amministrazioni, locali e centrali, inducono questa Presidenza a ritenere necessarie alcune ulteriori precisazioni, sia per quanto attiene ai tipi di dati sia, e soprattutto, con riferimento alle operazioni eseguibili ed agli adempimenti successivi alla ricognizione effettuata.

Si forniscono, dunque, i seguenti chiarimenti, ai fini di un corretto ed omogeneo espletamento degli adempimenti sopra richiamati.

Va premesso in proposito, che la finalità dell'individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili consiste, da un lato, nella verifica della rispondenza di detti elementi a quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni, nonché dai provvedimenti comunque attuativi di quella legge delega; dall'altro, nella pubblicità che, tramite la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, è data a tali trattamenti, eseguiti dall'ente pubblico in vista delle finalità di rilevante interesse pubblico. Finalità tutte individuate da atti aventi valore di legge o da autorizzazioni del Garante dei dati personali.

Naturalmente, ove nell'esercizio dell'attività di individuazione e verifica, si riscontrasse che alcuni tipi di dati o di operazioni non sono conformi ai principi fissati dalla stessa legge n. 675 e dalle norme di attuazione della stessa, particolarmente con riferimento alla stretta attinenza alla finalità di interesse pubblico sopra richiamata, sarà compito del soggetto pubblico procedente adeguare al nuovo quadro normativo la propria attività.

Ciò premesso, si osserva più nel dettaglio quanto segue:

1. Innanzitutto va precisato che l'individuazione di cui all'oggetto attiene esclusivamente ai dati sensibili o ai dati di carattere giudiziario. Dati sensibili sono quelli che attengono all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all'adesione a partiti e sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, allo stato di salute e alla vita e abitudini sessuali. Vanno, quindi, esclusi dalla richiamata ricognizione i tipi di dati personali che, pur essendo correlati alle finalità di rilevante interesse pubblico indicate dagli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo n. 135/1999 e nell'atto di autorizzazione del Garante 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 2 febbraio 2000), non possono qualificarsi come «sensibili». Così, non rientrano nella predetta ricognizione i dati che attengono alla condizione economica, a *status* professionali o sociali, a requisiti culturali, alla rappresentatività o al ruolo dei soggetti interessati all'interno di associazioni di carattere diverso da quello indicato nell'articolo 22 della legge n. 675/1996. Vanno, altresì, esclusi i dati che, identificati genericamente come attinenti ai requisiti morali e alle doti di irreprensibilità o di carattere possedute, o al decoro e al comportamento tenuto, non rientrano in nessuna delle categorie sopra indicate, in quanto non idonee a rivelare le abitudini sessuali o le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, ecc.

2. In secondo luogo, occorre che, ciascuna delle finalità di rilevante interesse pubblico, siano identificati i tipi di dati sensibili o di carattere giudiziario cui si fa riferimento. È necessario, cioè, specificare quale tipo di dato sensibile sia trattato dal soggetto pubblico per quella determinata finalità di interesse pubblico. Considerata, infatti, la varietà di tali dati sensibili, richiamati al punto 1, soltanto in tal modo è possibile verificare la pertinenza e la necessità del trattamento. Il richiamo generico alla categoria «dati sensibili» può ritenersi consentito limitatamente ai casi nei quali non è possibile individuare puntualmente e preliminarmente il particolare tipo di dato sensibile che può essere oggetto di trattazione per il perseguimento della finalità di interesse pubblico individuata come sopra ricordato. (Ad es., per le ipotesi relative alle sanzioni disciplinari o alle interrogazioni parlamentari, potenzialmente estese a qualunque dato sensibile).

3. La ricognizione dovrà essere estesa anche alle finalità di carattere socio-assistenziale, che legittimano il trattamento dei dati sensibili, in conformità a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, ad integrazione della individuazione effettuata dalle disposizioni legislative contenute nel Capo II del decreto legislativo n. 135/1999. Va, in proposito, sottolineato che i dati relativi alla condizione dello straniero, all'origine razziale ed etnica o all'appartenenza religiosa, riportati su atti provenienti dall'estero, possono essere trattati, oltre che per le finalità indicate dal decreto legislativo n. 135/1999, soltanto se strettamente pertinenti e necessari per il perseguimento dei fini indicati nel provvedimento del Garante.

4. Va particolarmente richiamata l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sulla circostanza che l'individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili non deve esaurirsi nell'indicazione dell'attività procedimentale che riguarda detti dati e dette operazioni; né può consistere nel mero richiamo delle norme di rango primario vigenti. L'individuazione deve riguardare i tipi di dati effettivamente trattati e le operazioni effettivamente eseguite. Al fine di chiarire meglio le modalità dell'attività richiesta a codeste amministrazioni, è allegato alla presente uno schema, che intende fornire un ausilio pratico ed un suggerimento operativo per dare attuazione completa agli adempimenti prescritti.

5. Va precisato, a chiarimento dello schema e della conseguente individuazione richiesta all'amministrazione, che la descrizione dei trattamenti effettuati sui dati sensibili potrà essere realizzata in forma semplificata e cioè senza l'analitico riferimento alle operazioni descritte nell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 675 del 1996. Dette operazioni, infatti, possono essere raggruppate in categorie più ampie, come:

a) la raccolta, con la precisazione se essa avvenga presso l'interessato o meno;

b) l'attività svolta all'interno della stessa amministrazione (conservazione, registrazione, organizzazione, modificazione, cancellazione, distruzione, con l'eventuale indicazione dei termini di dette operazioni);

c) l'attività di trasmissione all'esterno (comunicazione, diffusione), per finalità di rilevante interesse pubblico perseguite da altri soggetti;

d) evidenziazione dei casi nei quali il trattamento è di tipo statico, e cioè di mera conservazione e trascrizione dei dati, o di tipo dinamico (costituzione di banche-dati, effettuazione di elaborazioni complesse, selezione, estrazione, aggregazione, correlazione ecc.).

6. L'attività imposta alle amministrazioni dalle disposizioni del decreto legislativo n. 135/1999, non si conclude con la verifica del rispetto e con l'eventuale conformazione del trattamento effettuato ai criteri e principi stabiliti dalla normativa. Obbligo essenziale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo citato è infatti la pubblicazione degli elementi richiamati, in modo da consentire la conoscenza e il controllo degli interessati sul trattamento dei dati sensibili da parte di ciascun soggetto pubblico autorizzato. La pubblicazione deve essere effettuata nelle forme che conseguono la finalità della più ampia diffusione delle informazioni.

Va, infine, segnalato che l'individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili dovrà essere oggetto di verifica anche successiva, ai fini sia del completamento di detta rilevazione sia del necessario continuo aggiornamento degli elementi rilevati e resi pubblici.

Il capo del Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi

ALLEGATO

ATTIVITA' (Specificare l'ambito di attività rilevante per il trattamento dei dati personali: gestione del personale, onoreficenze, igiene e sicurezza sul lavoro etc..)	FINALITA' di interesse pubblico perseguite (anagrafe, cittadinanza, stato civile, diritti politici, rapporti di lavoro etc..) e relative fonti normative (Indicare le norme che richiamano le finalità per le quali è ammesso il trattamento dei dati: d.lgs. n. 135/99; autorizzazione del Garante, leggi particolari).	TIPO DI DATI SENSIBILI TRATTATI (dati relativi all'origine razziale, all'appartenenza religiosa, allo stato di salute etc., ex art. 22 legge 675/96 etc...)	TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI			
			RACCOLTA DEI DATI (presso l'interessato, o presso altre amministrazioni)	TIPO DI TRATTAMENTO INTERNO (conservazione registrazione, organizzazione,modificazione cancellazione,distruzione). Termine di conservazione.	TIPO DI TRATTAMENTO ESTERNO (comunicazioni, trasmissioni) Finalità di interesse pubblico perseguite da altri soggetti.	TRATTAMENTO STATICO O DINAMICO (conservazione e trascrizione oppure costituzione banche dati, elaborazioni complesse/estrazione, aggregazione, correlazione, etc.)

00A4533

CIRCOLARE 20 aprile 2000, n. **1.**

Monitoraggio degli interventi relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità finanziati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di leggi specifiche o di ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Alle regioni

Ai prefetti

Alle province

Ai comuni

Alle comunità montane

Alle sovrintendenze alle OO.PP.

Questo dipartimento ha acquisito, nel tempo, numerosi dati relativi alla attuazione di interventi di emergenza relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità finanziati da leggi specifiche e da ordinanze di cui alla legge n. 225/1992.

Al fine di sistematizzare e di completare la banca dati esistenti, in relazione anche alle disposizioni comunitarie, si inviano quadri riepilogativi di dati finanziari, piani e procedimenti caratterizzanti ogni intervento.

La predisposizione dei quadri risponde alle esigenze di avere elementi che consentano di reperire non solo l'andamento dei lavori e della erogazione della spesa, ma anche di effettuare valutazioni sotto i profili della efficacia e dell'efficienza in relazione ai risultati conseguiti.

La rilevazione riguarda gli interventi disposti successivamente al 1° gennaio 1995 e, salvo quelli esauriti, deve essre aggiornata semestralmente e trimestralmente per i soli interventi inseriti in programmi ammessi al cofinanziamento comunitario.

I quadri riepilogativi saranno completati dagli enti in indirizzo per la parte di attività di stazione appaltante effettivamente svolta e, nel caso di commissario delegato tuttora operante quanto ai sensi della legge n. 225/1992, trasmessi tramite il commissario stesso.

Si considera, inoltre, che il mancato invio della documentazione richiesta costituisce elemento di valutazione circa l'efficacia degli interventi ai fini dell'emergenza e giustifica l'interruzione del flusso dell'erogazione delle risorse destinate allo scopo, fermi restando i maggiori oneri di ritardi nei pagamenti a carico degli enti inadempienti, nonché l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

In relazione anche agli effetti di cui sopra i dati, compilati secondo le note esplicative che seguono, dovranno pervenire, per la prima volta, entro, e non oltre, il 30 maggio prossimo venturo.

La scheda di monitoraggio si compone di 7 sezioni disposte su quattro pagine:

1) sezione intervento

2) sezione dati progettuali e di appalto — pag. 1

3) sezione stato di attuazione fisico-amministrativo intervento — pag. 2

4) sezione pagamenti

5) sezione quadro economico aggiornato — pag. 3

6) sezione monitoraggio procedurale

7) sezione monitoraggio fisico — pag. 4

Di seguito si illustrano brevemente le procedure di compilazione delle sezioni sopra elencate.

Fatta salva la facoltà di trasmettere un aggiornamento mensile delle informazioni, la periodicità della rilevazione è obbligatoria (le schede dovranno pervenire al dipartimento tassativamente entro il 15 del mese successivo al periodo cui i dati si riferiscono. Tale frequenza va osservata indipendentemente dal verificarsi di eventi che modifichino le informazioni rilevate nel precedente periodo. Ove non si riscontri alcun elemento di novità, è obbligo del responsabile del procedimento inviare la medesima scheda (comprensiva di ogni sua parte e avendo cura di rettificare la data di aggiornamento) ovvero trasmettere a mezzo fax una comunicazione di conferma dei dati contenuti nella scheda di cui al periodo precedente.

La scheda va compilata in ogni sua parte: i campi vuoti saranno interpretati come non pertinenti all'intervento ovvero come non ancora compilabili rispetto allo stato di avanzamento dell'iter procedurale.

I primi campi della sezione intervento si ripetono identicamente nell'intestazione di ciascuna pagina della scheda.

PAGINA 1

Campi chiave:

«Titolo dell'intervento»: si dovrà riportare il titolo del progetto nel caso in cui il provvedimento che finanzia l'intervento non preveda la predisposizione di un piano di interventi; nel caso contrario si raccomanda invece di riportare per esteso l'esatta denominazione dell'intervento così come risulta dagli elenchi del piano.

«Responsabile del procedimento»: si dovrà riportare per esteso titolo, nome, cognome, recapito telefonico, fax e e-mail (ove disponibile) del funzionario designato dall'ente attuatore quale responsabile del procedimento. Questi dovrà vidimare ciascuna pagina della scheda affinché le notizie fornite rivestano carattere di ufficialità.

«Livello di progettazione»: andrà aggiornato seguendo l'*iter* di approvazione progettuale dell'intervento monitorato, indicando una delle seguenti voci:

studio di fattibilità;

indagini/rilievi/monitoraggi;

progetto preliminare;

progetto preliminare approvato;

progetto definitivo;

progetto definitivo approvato;

progetto esecutivo;

progetto esecutivo approvato.

N.B.: il «Quadro economico del progetto» andrà aggiornato con il progredire del livello di progettazione.

PAGINA 2

Campi chiave:

«Durata contrattuale lavori in gg»: va indicata la durata dei lavori desunta dal capitolato speciale d'appalto. Laddove la concessione di proroghe determini una dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori, il campo va debitamente aggiornato.

«Stato di avanzamento fisico %»: è un indicatore medio del progredire delle lavorazioni, in genere indipendente dallo stato di avanzamento economico.

N.B.: «Sospensioni».

Per ogni sospensione ordinata dal direttore lavori, vanno indicati:

la data di inizio;

i motivi desunti dal verbale di sospensione: indisponibilità dei luoghi, aggiornamento progettuale, interferenza in cantiere, intervento dell'autorità giudiziaria, intervento di un altro ente, altro (specificare);

la data di ripresa dei lavori.

Ove il campo della data di ripresa non venga compilato, la sospensione si intende perdurante.

N.B.: «Perizie».

Per ogni perizia va indicata:

la tipologia:

di variante;

suppletiva;

di variante e suppletiva;

altro (specificare);

la causa:

legge n. 109/1994, art. 25, comma 1, lettera *a);*

legge n. 109/1994, art. 25, comma 1, lettera *b);*

legge n. 109/1994, art. 25, comma 1, lettera *b-bis);*

legge n. 109/1994, art. 25, comma 1, lettera *c);*

legge n. 109/1994, art. 25, comma 1, lettera *d);*

legge n. 109/1994, art. 25, comma 3, secondo periodo;

la data del provvedimento di approvazione;

l'eventuale aumento del tempo utile di esecuzione;

la variazione (in aumento o in diminuzione) dell'importo contrattuale al netto dell'I.V.A.

Nel campo «note», unitamente ad eventuali considerazioni, dovrà essere riportato l'ammontare dell'I.V.A. da corrispondere.

N.B.: è lasciata alla valutazione del responsabile del procedimento l'opportunità dell'invio di relazioni dettagliate in merito alle cause di sospensioni e/o proroghe e alle eventuali variazioni progettuali; fatti salvi gli eventuali obblighi di periodica relazione previsti da ordinanze o derivanti da eventuali richieste di questo Dipartimento.

PAGINA 3

Sezione pagamenti: in sede di prima rilevazione, vanno indicati tutti i mandati emessi sino al termine del trimestre di riferimento. A partire dalla seconda rilevazione, la sezione conterrà gli estremi identificativi dei soli mandati emessi nel corso del trimestre di riferimento.

Campi chiave:

«Descrizione»: andrà indicata la causale del mandato di pagamento esempio:

I, II, ..., SAL - rif. fattura/e n. ...., del ....

Acconto/saldo competenze professionali (specificando l'oggetto della prestazione: (rif. fattura/e n..........., del ....):

progettazione;

direzione lavori;

collaudo:

adempimenti ex decreto legislativo n. 494/1996;

rilievi/sondaggi;

altro (specificare).

Oneri espropriativi e/o di occupazione.

Altro (specificare):

spese generali;

spese di gara;

imprevisti;

....

«Importo»: va indicato al netto dell'I.V.A.

N.B.: ove per l'intervento oggetto del monitoraggio non sia stato necessario approvare perizie; la sezione «Quadro economico aggiornato» andrà compilata solo a seguito del collaudo e dell'approvazione dello stato finale; in caso contrario, la sezione andrà compilata anche ad ogni variazione del quadro economico determinatosi successivamente alla gara di appalto.

«Data di ultimazione lavori»: si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori.

«Data collaudo»: si intende la data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione.

PAGINA 4

Sezione monitoraggio procedurale: si articola in tre sub-sezioni: quella riguardante le previsioni dell'iter realizzativo quella sulla fase in corso, quella sulla variazione dei tempi di realizzazione.

La sub-sezione ex-ante — da compilare con riferimento al cronogramma redatto dall'impresa appaltatrice (ove disponibile) — consiste nella sintetica descrizione del programma dei tempi e degli importi delle diverse lavorazioni (da aggiornare qualora intervengano sospensioni ovvero proroghe che modifichino il programma dei lavori). Qualora il cronogramma non fosse disponibile, deve farsi riferimento a una scansione informale dei tempi delle lavorazioni, formulando altresì un'ipotesi presuntiva degli importi dei diversi raggruppamenti. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento del «cronogramma informale» a fronte di eventuali sospensioni o proroghe.

Campi chiave.

«Fase 1, 2, ..., n»: va riportata la descrizione dei diversi raggruppamenti di lavorazioni che compaiono:

nel cronogramma dell'impresa appaltatrice o, in alternativa;

in un'ipotesi attendibile di scansione delle lavorazioni.

Ove i campi che compaiono nella scheda non fossero sufficienti, è possibile allegare un foglio supplementare.

«Durata da .... a ....»: vanno indicate le date di inizio e termine dell'esecuzione dei raggruppamenti di lavorazioni (da aggiornare in caso di sospensioni o proroghe).

«Lavori previsti»: va iportato — ove indicato nel cronogramma ovvero nell'ipotesi presuntiva — l'importo totale di ciascun raggruppamento di lavorazioni.

Sub-sezione in itinere

Campi chiave:

«Fase in corso»: va riportata, con riferimento al cronogramma dell'impresa ovvero al «cronogramma informale», una sintetica descrizione delle lavorazioni in corso di realizzazione.

«Lavori eseguiti»: va indicato l'importo percentuale cumulato delle lavorazioni realizzate.

La sub-sezione «variazione dei tempi di realizzazione» va compilata con riferimento ai dati dell'ultima rilevazione (alla rilevazione successiva, il cronogramma andrà aggiornato sulla base delle risultanze della presente sub-sezione).

Campi chiave:

«Eventuale scostamento dalle previsioni del cronogramma (gg) e (%)»: va riportata — in giorni e percentuale rispetto al tempo utile di esecuzione risultante dal cronogramma (dell'impresa o informale) — l'eventuale variazione della durata dei lavori.

«Nuovo termine ultimazione lavori»: in caso di ripresa dei lavori a seguito di sospensione, va riportato il nuovo termine contrattuale di cui al verbale di ripresa.

«Nuovo termine ultimazione lavori»: laddove sia stata concessa proroga, va indicato il nuovo termine di ultimazione concesso all'appaltatore.

La sezione monitoraggio fisico (da compilare per i soli interventi inseriti nel programma operativo «Protezione civile 1997-99» consente di trarre informazioni sugli esiti concreti dell'intervento. Le grandezze cui ricorrere allo scopo sono gli indicatori di realizzazione e di risultato.

Campi chiave:

«Misura»: va indicata la misura del programma operativo «Protezione civile 1997-99» in cui l'intervento, per tipologia di azione condotta, ricade (Misura 1 - Consolidamento dei versanti, Misura 2 - Sistemazione e regimentazione delle acque, Misura 3 - Salvaguardia delle coste, Misura 4 - Riassetto delle infrastrutture danneggiate).

«Indicatori di realizzazione»: va riportato l'indicatore/i previsto/i nel POM e nel QCS per la Misura cui l'intervento è riconducibile:

Misura 1 - Consolidamento dei versanti:

indicatore di realizzazione: superficie di terreno consolidato;

unità di misura: ettari (ha);

Misura 2 - Sistemazione e regimentazione delle acque:

indicatore di realizzazione: sponde oggetto di intervento;

unità di misura: chilometri (km);

indicatore di realizzazione: barriere frangiflutti/altre strutture di protezione realizzate;

unità di misura: metri lineari (m) o, laddove significativa, metri quadrati (mq);

Misura 3 - Salvaguardia delle coste:

indicatore di realizzazione: costa protetta;

unità di misura: chilometri (km);

indicatore di realizzazione: barriere frangiflutti/altre strutture di protezione realizzate;

unità di misura: metri lineari (m);

Misura 4 - Riassetto delle infrastrutture danneggiate:

indicatore di realizzazione: viabilità ripristinata;

indicatore di realizzazione: rete ripristinata;

unità di misura: chilometri (km).

«Indicatori di realizzazione - da contratto»: va indicato l'output fisico atteso dalla realizzazione del progetto. Questo implica la quantificazione dell'indicatore/i espresso/i nell'unità di misura ad esso/i associata. Il dato va desunto dalla documentazione contrattuale (elaborati progettuali) e va imputato un'unica volta, salvo che una perizia di variante ne determini l'incremento ovvero la riduzione: questa eventualità richiede l'aggiornamento del dato.

«Indicatori di realizzazione - da collaudo»: va riportata la quantità fisica dell'indicatore/i portata materialmente a compimento (il campo non va pertanto compilato prima dell'emissione dell'atto amministrativo finale).

«Indicatori di risultato»: va riportato l'indicatore/i previsto/i nel POM e dal QCS per la Misura cui l'intervento è riconducibile:

Misura 1 - Consolidamento dei versanti:

indicatore di realizzazione: superficie di terreno salvaguardata dall'intervento;

unità di misura: ettari (ha);

Misura 1 - Consolidamento dei versanti, Misura 3 - Salvaguardia delle coste e Misura 4 - Riassetto delle infrastrutture danneggiate:

indicatore di realizzazione: popolazione beneficiaria;

unità di misura: numero (n.);

Misura 2 - Sistemazione e regimentazione delle acque e Misura 3 - Salvaguardia delle coste:

indicatore di risultato: sponde/litorale protetti da erosione;

unità di misura: chilometri (km).

«Indicatori di risultato - ex ante»: va indicato il risultato atteso dalle azioni in corso, vale a dire l'effetto diretto o immediato che l'intervento può verosimilmente sortire. Questo implica la quantificazione dell'indicatore/i espresso/i nell'unità di misura ad esso/i associata. Il dato va imputato un'unica volta, salvo che una perizia di variante determini l'incremento o il ridimensionamento delle aspettative legate alla realizzazione del progetto: questa eventualità richiede l'aggiornamento del dato.

«Indicatori di risultato - ex post»: l'indicatore non va, in questa fase, quantificato.

Il Sottosegretario di Stato
delegato al coordinamento della protezione civile
BARBERI

SCHEDA MONITORAGGIO

Da inviare periodicamente al Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 00193 Roma Fax numero 06 68 20 360

Data aggiornamento

Tipo provvedimento
Legge ☐
Ordinanza ☐
Decreto ☐
Numero
Data

SEZIONE INTERVENTO

Regione | Provincia | Comune | Località

Codice Intervento ☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐☐

(Inserire il numero del provvedimento nei primi 4 spazi, di seguito inserire le prime 3 lettere della regione infine inserire, con numerazione progressiva, l'identificativo dell'intervento da monitorare assentito con il provvedimento in questione)

Titolo dell'intervento (*)

Finanziamento DPC (Lire) | Altri Finanziamenti (Lire) (**) | Note

Livello di progettazione (*) | Data approvazione

SEZIONE DATI PROGETTUALI E D'APPALTO

ENTE ATTUATORE

Responsabile del procedimento (*)

Nome | Cognome | Tel./Fax | E-mail

Progetto elaborato da | Direttore lavori

Responsabile della sicurezza | Ing. Capo

Quadro economico del progetto

Importo Totale Lavori | Importo imprevisti | Spese di gara

Di cui:

Importo lavori a corpo | Importo Rilievi e sondaggi | Importo IVA lavori

Importo lavori a misura | Importo Spese generali | Importo IVA altre voci

Importo lavori in economia | Oneri espropri

Oneri per la sicurezza | Competenze professionali

Data gara appalto | Impresa aggiudicataria

Classifica e categoria ai sensi DPR 25 gennaio 2000, n. 34 ☐ / ☐☐☐☐

Quadro economico a seguito della gara di appalto

Importo netto Lavori | Importo imprevisti | Spese di gara

Importo IVA lavori appaltati | Importo Rilievi e sondaggi | Oneri espropri

Competenze professionali | Importo Spese generali | Importo IVA altre voci

¼

Timbro

Responsabile del procedimento
firma

(*) Vedere note per la compilazione delle schede di monitoraggio
(**) Specificare se si tratta di fondi UE, di Ministeri,, di Enti Locali

SCHEDA MONITORAGGIO

Da inviare periodicamente al Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 00193 Roma Fax numero 06 68 20 360

Data aggiornamento [ ]

Tipo provvedimento

		Numero	Data
Legge	☐		
Ordinanza	☐		
Decreto	☐		

SEZIONE INTERVENTO

Regione	Provincia	Comune	Località

Codice intervento [| | |] / [| |] / [| | |]

(Inserire il numero del provvedimento nei primi 4 spazi, di seguito inserire le prime 3 lettere della regione infine inserire, con numerazione progressiva, l'identificativo dell'intervento da monitorare assentito con il provvedimento in questione)

Titolo dell'intervento (*)

[ ]

SEZIONE STATO DI ATTUAZIONE FISICO AMMINISTRATIVO INTERVENTO

Data affidamento lavori [ ]

Durata lavori contrattuale in gg (*) [ ]

Data inizio lavori [ ]

N. Repertorio [ ]

Data contratto [ ]

Stato di avanzamento fisico % [ ] (*)

Sospensioni

Data Sospensione	Causa	Data Ripresa

Proroghe

Data proroga	Causa ed estremi atto autorizzativo	n. Giorni prorogati

Perizie

Tipologia (**)	Causa	Data	Aumento tempo utile esecuzione gg	Variazione importo contrattuale	Note

2/4

Timbro

Responsabile del procedimento
firma

(*) Vedere note per la compilazione delle schede di monitoraggio
(**) Specificare se si tratta di perizia di variante, suppletiva o di variante e suppletiva

SCHEDA MONITORAGGIO

Da inviare periodicamente al Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 00193 Roma Fax numero 06 68 20 360

Data aggiornamento [ ]

Tipo provvedimento

	Numero	Data
Legge ☐		
Ordinanza ☐		
Decreto ☐		

SEZIONE INTERVENTO

Regione	Provincia	Comune	Località

Codice intervento ☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐☐

(Inserire il numero del provvedimento nei primi 4 spazi, di seguito inserire le prime 3 lettere della regione infine inserire, con numerazione progressiva, l'identificativo dell'intervento da monitorare assentito con il provvedimento in questione)

Titolo dell'intervento (*)

SEZIONE PAGAMENTI

Data	N. Mandato	Descrizione	Importo (*)	IVA	Note

SEZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

Importo netto Lavori	Importo imprevisti	Spese di gara
Importo IVA lavori appaltati	Importo Rilievi e sondaggi	Oneri espropri
Oneri per la sicurezza	Importo Spese generali	Importo IVA altre voci
	Competenze professionali	

Data di ultimazione lavori [ ] **Data collaudo** [ ]

3/4

Timbro

Responsabile del procedimento
firma

(*) Indicare l'importo al netto delle ritenute a garanzia

SCHEDA MONITORAGGIO

Da inviare periodicamente al Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 00193 Roma Fax numero 06 68 20 360

Data aggiornamento [ ]

Tipo provvedimento	Numero	Data
Legge ☐		
Ordinanza ☐		
Decreto ☐		

SEZIONE INTERVENTO

Regione	Provincia	Comune	Località

Codice intervento [ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ] / [ ][ ][ ][ ]

(inserire il numero del provvedimento nei primi 4 spazi, di seguito inserire le prime 3 lettere della regione infine inserire, con numerazione progressiva, l'identificativo dell'intervento da monitorare assentito con il provvedimento in questione)

Titolo dell'intervento (*)

SEZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE

Ex ante (previsioni)
Cronoprogramma delle attività (da aggiornare in caso di sospensioni o proroghe)

Fase 1 Descrizione
Durata da [ ] a [ ] Lavori previsti Lit.

Fase 2 Descrizione
Durata da [ ] a [ ] Lavori previsti Lit.

Fase 3 Descrizione
Durata da [ ] a [ ] Lavori previsti Lit.

Fase n. Descrizione
Durata da [ ] a [ ] Lavori previsti Lit.

In itinere
Fase in corso
(specificare con riferimento al cronoprogramma

Lavori eseguiti % [ ]

Variazione tempi di realizzazione (dall'ultima rilevazione)

Eventuale scostamento dalle previsioni del cronoprogramma gg.

Eventuale scostamento dalle previsioni del cronoprogramma %

In caso di sospensione dei lavori
Nuovo termine ultimazione lavori [ ]

In caso di proroghe
Nuovo termine ultimazione lavori [ ]

SEZIONE MONITORAGGIO FISICO

Da compilare per i soli interventi inseriti nel programma operativo Protezione Civile 1997 - 1999

Indicatori di realizzazione

	Indicatore	Unità di misura	Da contratto	Da collaudo
MISURA	Indicatore (cfr. Note)	Unità di misura	Da contratto	Da collaudo
	Indicatore (cfr. Note)	Unità di misura	Da contratto	Da collaudo

Indicatori di risultato

	Indicatore	Unità di misura	Ex ante	Ex post
MISURA	Indicatore (cfr. Note)	Unità di misura	Ex ante	Ex post
	Indicatore (cfr. Note)	Unità di misura	Ex ante	Ex post

4/4

Timbro

Responsabile del procedimento
firma

00A4532

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 17 aprile 2000, n. **GM/123709/4517 DL/CR.**

Istruzioni in ordine alla direttiva 1999/05/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la direttiva 1999/05/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità, il cui termine di recepimento scade il 7 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160, recante: «regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni»;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 marzo 2000, ha approvato un disegno di legge avente ad oggetto il recepimento della direttiva 1999/05/CE;

Considerato che le disposizioni della citata direttiva 1999/05/CE hanno natura tale da consentire l'immediata applicazione da parte degli uffici competenti di questa amministrazione;

Ravvisata l'esigenza di impartire agli uffici competenti disposizioni in materia per il periodo intercorrente tra il giorno 8 aprile 2000 e l'entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 1999/05/CE, rendendo pubbliche tali disposizioni;

Adotta
la seguente circolare:

1. Gli uffici del Ministero delle comunicazioni si attengono, ai fini dell'immissione sul mercato e della messa in servizio delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e delle apparecchiature radio, alle disposizioni della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, nei limiti previsti dall'art. 1, paragrafo 4, della direttiva stessa.

2. Il Ministero delle comunicazioni, in presenza di apparecchi non conformi ai requisiti prescritti, adotta i provvedimenti necessari per proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, ritirare gli apparecchi dal mercato o dal servizio o limitare la libera circolazione dei medesimi.

3. La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: CARDINALE

00A4531

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 13 aprile 2000, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marco Minoli, console onorario del Burkina Faso a Torino.

00A4534

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Villafranca Sicula (Agrigento) con deliberazione n. 9 del 27 febbraio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1993 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Salvatore Bono per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Agrigento, con nota n. 329/Sett. 3°/Sez. 1ª del 28 gennaio 2000, ha fatto presente che il dott. Salvatore Bono è deceduto e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Salvatore Di Marca.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2000 il dott. Salvatore Di Marca è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Salvatore Bono.

00A4535

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pomodoro di Pachino» come Indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla «Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino», con sede in Pachino (Siracusa), via Torino n. 24, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «POMODORO DI PACHINO»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» è riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Tipologie di frutto

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Pomodoro di Pachino» designa i pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill.

L'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» è rappresentato dalle seguenti tipologie di frutto:

tondo liscio;

costoluto;

cherry (o ciliegino).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli: Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 II S.E.

Tale zona è così delimitata:

dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla foce del canale saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino Noto. Prosegue tale strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M. Pachino 277 III S.E.;

carta I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino - Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro - Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare la strada provinciale n. 22 Pachino-Ispica.

La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino alla intersezione con la strada Fondo Panze Saline che si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza.

La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada provinciale n. 50 (Bufali Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E., la strada provinciale n. 50 (Bufali Marza) si percorre fino al km VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di bonifica. Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimità della foce Vecchio al km 4 della strada provinciale 67.

Art. 4.

Modalità di coltivazione

La coltivazione della Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la coltura può essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualità, seguendo le seguenti fasi:

il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si può effettuare tutto l'anno;

la densità d'impianto è di n. 2-6 piante per mq;

le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'osservatorio per le malattie delle piante. È consentito l'uso di piantine innestate;

la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o più branche;

durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari:

è ammessa l'operazione colturale di cimatura;

l'irrigazione è effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualità dell'acqua è caratterizzata da una salinità che varia da 1.500 a 10.000 ηs;

l'impollinazione può essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; è vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante;

la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a seconda le condizioni climatiche.

Il «Pomodoro di Pachino» I.G.P. può essere condizionato direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento lo stesso giorno della raccolta.

Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare.

La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:

pomodoro tondo liscio: ton 100/Ha;

pomodoro costoluto: ton 75/Ha;

pomodoro ciliegino o cherry: ton 50/Ha.;

Non sono ammesse, per le produzioni I.G.P. «Pomodoro di Pachino», coltivazioni fuori suolo.

Art. 5.

Adempimenti

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati da appositi organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.

I produttori del I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione.

L'organismo di controllo è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di settembre.

Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalità e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.

In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono essere:

interi;

di aspetto fresco;

sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo);

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

privi di odori e/o sapori estranei.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» in relazione alle diverse tipologie di frutto di cui all'art. 2:

POMODORO TONDO LISCIO

CARATTERISTICHE DEL FRUTTO	CATEGORIA MERCEOLOGICA	
	EXTRA	PRIMA
Colore	Rosso uniforme intenso	Ammessi lievi difetti di colore (nella zona peripenduncolare)
Forma	Rotonda	Leggeri difetti di forma e di sviluppo
Pezzatura (mm)	≥ 35 mm; ≤ 102 mm	> 102 mm; ≤ 125 mm
Consistenza della Polpa	Polpa ben soda	Polpa soda
Contenuto in solidi solubili	≥5,5° brix	≥ 4,5 brix; <5,5°brix
Cavità placentare	Inesistente	Piccola

Nota: Nei casi in cui il Pomodoro Tondo liscio sia immesso al consumo in forma di grappolo, ogni grappolo deve avere un minimo di tre frutti.

POMODORO COSTOLUTO

CARATTERISTICHE DEL FRUTTO	CATEGORIA MERCEOLOGICA	
	EXTRA	PRIMA
Colore	Verde scuro con dorso (spalla) verde	Ammessi lievi difetti di colore (nella zona peripeduncolare)

	a maturazione	
Forma	Costoluto con numero da 3 a 6 logge	Costoluto con numero da 3 a 6 logge
Pezzatura (mm)	≥ 35 mm; ≤ 102 mm	> 102 mm; ≤ 150 mm
Consistenza della Polpa	Polpa ben soda	Polpa soda
Solidi solubili	≥5,5° brix	≥ 4,5 °brix; <5,5°brix
Cavità placentare	Piccola	Piccola

POMODORO CHERRY (CILIEGINO)

CARATTERISTICHE	CATEGORIA MERCEOLOGICA	
	EXTRA	PRIMA
Numero di frutti per grappolo	≥5	3-4
Forma del Grappolo	Regolare a lisca di pesce	Ammesse piccole irregolarità
Uniformità del Grappolo	Pezzatura e maturazione dei frutti omogenea	Ammesse piccole irregolarità di maturazione e pezzatura
Colore del frutto	Rosso uniforme intenso	Ammessi lievi difetti di colore (nella zona peripenduncolare)
Forma del frutto	Rotonda	Leggeri difetti di forma e di sviluppo
Pezzatura (mm)	≥ 20 mm; ≤ 30 mm	> 30 mm; ≤ 35 mm
Consistenza della Polpa	Polpa ben soda	Polpa soda
Contenuto in solidi solubili	≥ 6° brix	≥ 4,5 ° brix; <6°brix
Cavità placentare	Piccola	Media
Difetti non ammessi	Rachide rinsecchito, frutti non ben attaccati, frutti a maturazione avanzata, macchie sui frutti, danni provocati da parassiti, scatolatura dei frutti	

Nota: La tipologia di frutto CHERRY può essere immessa al consumo anche sotto forma di frutto singolo snocciolato, confezionato in vaschette di peso 0.250, 0.500 o 1 Kg.

Art. 7.

Designazione e presentazione

L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve avvenire secondo le modalità di seguito descritte.

Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. «Pomodoro di Pachino», deve essere confezionato in cassette.

Il peso massimo di ogni cassetta non può superare i 15 kg di peso netto.

Devono essere utilizzate solo cassette nuove.

Sulle cassette deve essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura. Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto.

Il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varietà, tipologia di frutto, categoria e calibro; in particolare i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione.

Le cassette devono essere identificate con la seguente dicitura: I.G.P., anche per esteso, «Pomodoro di Pachino».

È altresì consentito indicare le tipologie di frutto riportate all'art. 2:

tondo liscio;

costoluto;

ciliegino.

Sulle cassette deve essere altresì riportato:

il contrassegno, che costituisce parte integrante del presente disciplinare;

il nome dell'imballatore e/o speditore;

le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso del collo;

la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta;

il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998.

I caratteri con cui è indicata la dicitura I.G.P. «Pomodoro di Pachino» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.

Marchio dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino».

Il marchio ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.

La figura geometrica è tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura POMODORO DI PACHINO inserita in una striscia rettangolare di colore nero.

La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso.

Il marchio reca nella zona più bassa la scritta I.G.P. di colore paglierino Pantone 607 CVC.

00A4490

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 maggio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9116
Yen giapponese	99,15
Dracma greca	336,28
Corona danese	7,4546
Corona svedese	8,1435
Sterlina	0,58270
Corona norvegese	8,1385
Corona ceca	36,307
Lira cipriota	0,57425
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,21
Zloty polacco	4,0637
Tallero sloveno	204,5862
Franco svizzero	1,5599
Dollaro canadese	1,3465
Dollaro australiano	1,5558
Dollaro neozelandese	1,8744
Rand sudafricano	6,1697

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4632

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcomedina»

Con decreto n. 800.5/R.M.482/D185 del 13 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ULCOMEDINA:

granulato 50 bustine 400 mg - A.I.C. n. 024496 085;

30 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024496 097;

30 bustine 800 mg - A.I.C. n. 024496 109.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmaland S.A., titolare dell'autorizzazione.

00A4551

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duo C»

Con decreto n. 800.5/R.M.137/D198 del 13 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

DUO C: 6 flaconcini - A.I.C. n. 007003 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Geymonat S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4556

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betaina Manzoni»

Con decreto n. 800.5/R.M.137/D199 del 13 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BETAINA MANZONI: 12 flaconcini 10 ml - A.I.C. n. 011733 045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Geymonat S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4555

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rondec»

Con decreto n. 800.5/R.M.13/D211 del 14 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RONDEC: 15 compresse masticabili - A.I.C. n. 024426 088.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4543

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritrocina»

Con decreto n. 800.5/R.M.13/D212 del 14 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ERITROCINA: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» - uso im - 1 fiala - A.I.C. n. 007893 136.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4544

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Galcan»

Con decreto n. 800.5/R.M.13/D213 del 14 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

GALCAN:

«25» 50 compresse 25 mg - A.I.C. n. 026842 017;

«50» 50 compresse divis. 50 mg - A.I.C. n. 026842 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4545

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bevitin»

Con decreto n. 800.5/R.M.13/D214 del 14 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BEVITIN: sciroppo 90 ml - A.I.C. n. 002695 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4546

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aurosulfo»

Con decreto n. 800.5/R.M.137/D215 del 14 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AUROSULFO: im 1 flacone multidose 2% 5 ml - A.I.C. n. 011340 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Geymonat S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4552

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Superthiol»

Con decreto n. 800.5/R.M.377/D216 del 14 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SUPERTHIOL: BB 30 bustine g 5 - A.I.C. n. 023805 031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4554

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Histamen»

Con decreto n. 800.5/R.M.338/D217 del 14 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

HISTAMEN:

«10 mg compresse» blister 30 compresse - A.I.C. n. 025964 014;

«0,2% sospensione orale» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 025964 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Polifarma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4553

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims Cloramfenicolo».

Con decreto n. 800.5/R.M.469/D218 del 17 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MINIMS CLORAMFENICOLO: soluzione oftalmica 20 unità 0,5% - A.I.C. n. 026629 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and Nephew S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4548

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims Neomicina»

Con decreto n. 800.5/R.M.469/D219 del 17 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MINIMS NEOMICINA: gocce 20 unità 0,5% - A.I.C. n. 026622 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and Nephew S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4549

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims Fenilefrina»

Con decreto n. 800.5/R.M.469/D220 del 17 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MINIMS FENILEFRINA: gocce oculari 20 unità 10% - A.I.C. n. 026627 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and Nephew S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4550

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims Benoxinato»

Con decreto n. 800.5/R.M.469/D221 del 17 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MINIMS BENOXINATO: soluzione oftalmica 20 unità 0,4% - A.I.C. n. 026620 017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and Nephew S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4547

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale, ex art. 2543 del codice civile di una società cooperativa

Con deliberazione n. 699, del 24 marzo 2000, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543, codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «C.S.A. soc.coop. a r.l.» con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo per un periodo non superiore a sei mesi il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, piazza Sant'Antonio Nuovo n. 6.

00A4536

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la facoltà di psicologia, da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che, presso la facoltà di psicologia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di psicologia:

settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - glottologia e linguistica (ex settore L09A) - un posto.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, presso la facoltà di psicologia dell'università degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, allegando certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4539

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la facoltà di economia, da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art, 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che, presso la Facoltà di economia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare S04A - matematica per le applicazioni economiche, disciplina matematica generale - un posto.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, allegando certificato di servizio dell'Universita' di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4540

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, è vacante un posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica - (ex settore E11A) - un posto.

Impegno scientifico del candidato:

il candidato deve possedere una vasta esperienza scientifica nel campo della genetica, maturata preferibilmente in Italia e all'estero, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla genetica molecolare dell'uomo, inclusi modelli animali di patologie ereditarie e genetica dello sviluppo. Deve dimostrare di conoscere e di aver utilizzato tecniche di clonazione di DNA genomico e di modificazione mirata di geni in vertebrati.

Impegno didattico:

il candidato dovrà assolvere alle esigenze didattiche connesse ai corsi di laurea che hanno a statuto insegnamenti compresi nel settore BIO/18.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera e con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A4541

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, è vacante un posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - (ex settore N01X) - un posto.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera e con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A4542

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanza di un posto di professore ordinario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del «regolamento recante norme per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore ordinaro, di professore associato e di ricercatore nonché per la mobilità nell'Università di Verona dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 10328 del 10 aprile 1999, si comunica che la facoltà di economia dell'Università di Verona, con delibera del 29 febbraio 2000, intende coprire per trasferimento un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare: P02E - Economia degli intermediari finanziari, la cui copertura finanziaria è stata verificata con delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 2000.

Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al preside della facoltà di economia, a mezzo posta, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di aver rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede o nella facoltà dalla quale chiede di essere trasferito, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* dell'attività scientifica didattica e professionale;

2) un elenco di titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione comparativa. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non verranno presi in considerazione i titoli non rientranti nell'elenco di cui al punto 2 del presente avviso, nè le pubblicazioni pervenute dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

L'interessato può presentare domanda di trasferimento anche nel corso del terzo anno accademico di appartenenza alla sede universitaria dalla quale chiede di essere trasferito.

00A4537

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con reggio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, della legge n. 537, del 24 dicembre 1993, della legge n. 210/1998, e del decreto rettorale n. 423 del 19 maggio 1999, mediante il quale è stato emanato il «regolamento per la disciplina dei trasferimenti e di mobilità interna dei professori universitari e dei ricercatori» di questo Ateneo, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Macerata risulta vacante un posto di professore universitario di prima fascia, settore scientifico-disciplinare L19A - (lingua e letteratura tedesca) - per la disciplina sotto indicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filisofia:

disciplina: lingua e letteratura tedesca (settore L19A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata, per l'eventuale parere del C.U.N., di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico disciplinare predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

00A4538

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 febbraio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante: «Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, decennali, con godimento 1° gennaio 1997, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, terza tranche.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2000).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da intendersi apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 38 è da intendersi espunto il 28° rigo della medesima, relativo al punto 22., e pertanto figurerà una sola volta il seguente creditore d'imposta per l'azienda di credito ICCREA S.p.a. - Istituto Cent. B.C.C.: «22. Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana (codice fiscale n. 00086890696)»;

alla pag. 39, al terzultimo rigo, alla colonna «Importo titoli euro», dove è scritto: «*66.000*», leggasi: «*661.000*».

00A4577

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 201 del 28 gennaio 2000 del Ministero della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano ora registrate alla Astra Farmaceutici - S.p.a.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 55, seconda colonna, relativamente alla specialità medicinale "CARBOCAINA", sotto la voce «Numero A.I.C. e confezione:», all'ultimo rigo, è da aggiungere il seguente periodo: "n. 016691545 - «2%» 1 fiala polyamp 10 ml soluz. 2% in blister".

00A4576

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.